Castello di Casole S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001

Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 ottobre 2026

INDICE

DEFINIZIONI 9
PARTE GENERALE 14
CAPITOLO 1 15
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI 15
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento 15
1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa 19
CAPITOLO 2 21
ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ 21
2.1 La Società 21
2.2 Adozione del Modello 21
2.3 Funzione e scopo del Modello 21
2.4 La costruzione del Modello e la sua struttura 22
2.5 Principi generali cui si ispira il Modello 26
2.5.1 In particolare: il sistema di deleghe e procure 28
2.6 Destinatari del Modello 29
CAPITOLO 3 31
L'ORGANISMO DI VIGILANZA 31
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza 31
3.2 Durata in carica 34
3.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza 36
3.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale 38
3.5 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza di Castello di Casole e quello della Capogruppo 39
3.6 Flussi informativi verso l'OdV 39
3.7 *Whistleblowing* 42
3.8 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante 44
3.9 Raccolta e conservazione delle informazioni 44
CAPITOLO 4 46
LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO 46
4.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti 46
4.2 Selezione ed informazione dei Fornitori, Consulenti e *Partner* 47
CAPITOLO 5 48
SISTEMA DISCIPLINARE 48
5.1 Principi generali 48
5.2 Sanzioni per i Dipendenti 49
5.3 Misure nei confronti degli Amministratori 51
5.4 Misure nei confronti dei Sindaci 51
5.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner* 52
5.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV 52

CAPITOLO 6 53
VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO 53
PARTI SPECIALI 54
PARTE SPECIALE – A – 55
CAPITOLO **A.1** 56
A.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione 56
A.1.2 Pubblici Ufficiali 57
A.1.3 Incaricati di un pubblico servizio 59
CAPITOLO **A.2** 60
A.2.1 Reati di tipo corruttivo 60
A.2.2 La concussione 65
A.2.3 Le ipotesi di truffa 66
A.2.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni 68
CAPITOLO **A.3** 71
A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A. e in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 71
A.3.2 Attività strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo .. 71
CAPITOLO **A.4** 73
A.4.1 Il sistema in linea generale 73
A.4.2 Il sistema di deleghe e procure 74
A.4.3 Principi generali di comportamento 76
CAPITOLO **A.5** 78
Principi procedurali specifici 78
A.5.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili 78
A.5.2 Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili 78
A.5.3 Principi procedurali specifici relativi alle attività Strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione 79
CAPITOLO **A.6** 83
I controlli dell'OdV 83
CAPITOLO **A.7** 84
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 84
PARTE SPECIALE – B – 85
CAPITOLO **B.1** 86
B.1.1 Le ipotesi di falsità 86
B.1.2 La tutela del capitale sociale 87
B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società 89
B.1.4 La tutela penale contro le frodi 90
CAPITOLO **B.2** 91
B.2.1 Le fattispecie di corruzione tra privati (art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*, del d.lgs. 231/2001) 91
CAPITOLO **B.3** 93
B.3.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari 93
B.3.2 Attività Sensibili e strumentali nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati 93

CAPITOLO B.4 94
Principi generali di comportamento 94
CAPITOLO B.5 97
Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili individuate in relazione ai Reati Societari 97
CAPITOLO B.6 99
Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili individuate in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati 99
CAPITOLO B.7 103
I controlli dell'OdV 103
B.7.1 Il controllo in generale 103
CAPITOLO B.8 104
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 104
PARTE SPECIALE – C – 105
CAPITOLO C.1 106
C.1.1 Reati di riciclaggio 106
C.1.2 Reato di autoriciclaggio 108
C.1.3 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori 108
C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio 111
CAPITOLO C.3 112
Principi generali di comportamento 112
CAPITOLO C.4 114
Principi procedurali specifici 114
CAPITOLO C.5 119
I controlli dell'OdV 119
CAPITOLO C.6 120
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 120
PARTE SPECIALE – D – 121
CAPITOLO D.1 122
D.1.1 Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001) 122
D.1.2 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001) 123
CAPITOLO D.2 125
D.2.1. Attività Sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e in relazione all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 125
CAPITOLO D.3 126
D.3.1 Principi generali di comportamento nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 126

CAPITOLO D.4 136
D.4.1 Principi procedurali specifici nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 136
CAPITOLO D.5 140
D.5.1 Principi generali di comportamento in relazione all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare..... 140
CAPITOLO D.6 141
D.6.1 Principi procedurali specifici di comportamento in relazione all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare..... 141
CAPITOLO D.7 143
I controlli dell'OdV..... 143
Capitolo D.8 144
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 144
PARTE SPECIALE – E – 145
Delitti informatici e delitti in materia di violazione del diritto d'autore.. 145
CAPITOLO E.1 146
E.1.1 Le fattispecie dei delitti informatici (art. 24-*bis* del Decreto 231) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto 231) 146
E.1.2 Delitti informatici..... 146
E.1.3 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 156
CAPITOLO E.2 160
E.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e delitti in violazione del diritto d'autore 160
CAPITOLO E.3 161
Principi di comportamento generali 161
CAPITOLO E.4 164
Principi procedurali specifici 164
CAPITOLO E.5 169
I controlli dell'OdV..... 169
CAPITOLO E.6 170
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 170
PARTE SPECIALE – F – 171
Delitti di criminalità organizzata..... 171
CAPITOLO F.1 172
Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231) 172
CAPITOLO F.2 175
Attività Sensibili 175
CAPITOLO F.3 176
F.3.1 Principi generali di comportamento 176
CAPITOLO F.4 177
Principi procedurali specifici 177
CAPITOLO F.5 179
I controlli dell'OdV..... 179

CAPITOLO F.6 180
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 180
PARTE SPECIALE – G – 181
Reati ambientali e delitti contro gli animali..... 181
CAPITOLO G.1 182
Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/2001).. 182
G.1.1 Fattispecie di cui al Libro III del Codice Penale 182
G.1.2 Fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006 (TUA) 183
G.1.3 Fattispecie di cui alla Legge n. 150/1992 188
G.1.4 Fattispecie di cui alla Legge n. 549/1993 189
G.1.5 Fattispecie di cui al D.Lgs. n. 202/2007 189
G.1.6 Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, Codice Penale 190
G.1.7 Fattispecie di cui al D.lgs. 21 aprile 2026 n. 81 in attuazione dell'art. 9 Legge 13 giugno 2025 n. 91 195
Le fattispecie in materia di delitti contro gli animali (art. 25-*noviesdecies*, D.Lgs. 231/2001)..... 197
CAPITOLO G.2 199
Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali 199
Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro gli animali 199
CAPITOLO G.3 200
Principi generali di comportamento 200
CAPITOLO G.4 202
Principi procedurali specifici 202
CAPITOLO G.5 205
I controlli dell'OdV..... 205
CAPITOLO G.7 206
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 206
PARTE SPECIALE – H –..... 207
Delitti contro l'industria e il commercio e reati rilevanti per gli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva..... 207
CAPITOLO H.1 208
Delitti contro l'industria e il commercio e reati rilevanti per gli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva 208
CAPITOLO H.2..... 212
Attività Sensibili 212
CAPITOLO H.3..... 213
Principi generali di comportamento 213
H.3.1 Il sistema in generale 213
H.3.2 Principi generali di comportamento..... 213
CAPITOLO H.4..... 215
Principi procedurali specifici di comportamento 215
CAPITOLO H.5..... 216
I Controlli dell'OdV 216
CAPITOLO H.6..... 217
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 217

PARTE SPECIALE – I – 218
Delitti contro la personalità individuale 218
CAPITOLO **I.1** 219
Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001) 219
CAPITOLO **I.2** 223
Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale 223
CAPITOLO **I.3** 224
Principi generali di comportamento 224
CAPITOLO **I.4** 225
Principi procedurali specifici 225
CAPITOLO **I.5** 228
I controlli dell'OdV 228
CAPITOLO **I.6** 229
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 229
PARTE SPECIALE – L – 230
Reati tributari 230
CAPITOLO **L.1** 231
Reati tributari 231
CAPITOLO **L.2** 236
Attività Sensibili 236
CAPITOLO **L.3** 237
Principi generali di comportamento 237
CAPITOLO **L.4** 238
Princìpi procedurali specifici di comportamento 238
CAPITOLO **L.5** 241
I Controlli dell'OdV 241
CAPITOLO **L.6** 242
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 242
PARTE SPECIALE – M – 243
Reati in materia di beni culturali e paesaggistici 243
CAPITOLO **M.1** 244
Reati in materia di beni culturali e paesaggistici 244
CAPITOLO **M.2** 248
Attività Sensibili 248
CAPITOLO **M.3** 249
Principi generali di comportamento 249
CAPITOLO **M.4** 251
Princìpi procedurali specifici di comportamento 251
CAPITOLO **M.5** 254
I Controlli dell'OdV 254
CAPITOLO **M.6** 255
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 255
PARTE SPECIALE – N – 256

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea 256
CAPITOLO N.1 257
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea 257
CAPITOLO N.2 260
Attività Sensibili 260
CAPITOLO N.3 261
Principi generali di comportamento 261
CAPITOLO N.4 263
Princìpi procedurali specifici di comportamento 263
CAPITOLO N.5 266
I Controlli dell'OdV 266
CAPITOLO N.6 267
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 267

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione e gestione, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

- **ASPP o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione**: colui che aiuta il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a svolgere le attività che riguardano la sicurezza della Società
- **Attività Sensibili**: le attività di Castello di Casole S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati
- **Attività Strumentali**: le attività non direttamente a rischio di Reato ma strumentali e funzionali alla commissione degli stessi
- **Capogruppo**: la società Belmond Italia S.p.A., con sede legale in Via Bonaventura Cavalieri 4, 20121, Milano (MI), che detiene interamente (sebbene indirettamente) il capitale sociale di Castello di Casole S.p.A.
- **CCNL**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Castello di Casole S.p.A.
- **Castello di Casole** (o la **Società** o l'**Hotel**): Castello di Casole S.p.A. con sede legale in Casole d'Elsa, 53031, Querceto (SI)
- **CdA** o **Consiglio di Amministrazione**: il Consiglio di Amministrazione di Castello di Casole S.p.A.
- **Codice dell'Ambiente o Cod. Amb. o TUA**: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e successive modificazioni e integrazioni
- **Codice di Condotta Fornitori**: il codice di condotta per Fornitori e *Partner* commerciali adottato dalla Società che definisce gli standard, i comportamenti e le pratiche che il Gruppo Belmond – e il gruppo facente capo a LVMH Moët

Hennessy - Louis Vuitton SE – si aspetta da tutti i suoi Fornitori (e dalle loro catene di fornitura).

- **Consulenti**: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Castello di Casole S.p.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione
- **Datore di Lavoro**: inteso in senso prevenzionistico, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Sicurezza, quale il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
- **Decreto Sicurezza**: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e sue successive modificazioni e integrazioni
- **Decreto *Whistleblowing***: il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di "*Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".
- **Destinatari o Destinatari del Modello**: i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti di Castello di Casole S.p.A.
- **Dipendenti**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Castello di Casole S.p.A. o coloro che svolgono attività lavorativa per Castello di Casole S.p.A. in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti)
- **D.Lgs. 231/2001 o Decreto o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni

- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi**: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento
- **Esponenti Aziendali**: gli amministratori, i dirigenti, i responsabili di funzione, i componenti del Collegio Sindacale di Castello di Casole S.p.A.
- **Fornitori**: tutti i fornitori di beni e servizi di Castello di Casole S.p.A. (compresi i fornitori nell'ambito di contratti di appalto)
- **Gruppo** (o **Gruppo Belmond**): il gruppo di società facente capo a Belmond Italia S.p.A., che fa a sua volta parte del gruppo facente capo a LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE
- **Lavoratori**: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Castello di Casole S.p.A.
- **Linee Guida**: le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni
- **Medico Competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza

- **Modello o Modello 231**: il modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/2001
- **Organo Dirigente**: il Consiglio di Amministrazione di Castello di Casole S.p.A.
- **Organi Sociali**: il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Castello di Casole S.p.A.
- **Organismo di Vigilanza od OdV**: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001
- **P.A.**: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
- ***Partner***: le controparti contrattuali di Castello di Casole S.p.A., quali ad esempio fornitori, distributori ed imprese appaltatrici, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Castello di Casole S.p.A. addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere, contratti di appalto), ove destinati a cooperare con Castello di Casole S.p.A. nell'ambito delle Attività Sensibili
- **Procedure**: documenti organizzativi e *policy* che disciplinano le modalità operative di gestione di processi di interesse e rilevanza generale per l'organizzazione aziendale
- **Reati o Reati Presupposto**: le fattispecie a cui si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni
- **Rifiuto**: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore proceda a disfarsi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**: soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro

- **RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione
- **Sorveglianza Sanitaria**: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione**: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Castello di Casole S.p.A. finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D.Lgs. 231/2001 – che ha introdotto in Italia la responsabilità in sede penale, a determinate condizioni, degli enti –, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (i cosiddetti Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità "*amministrativa*" della società. Tale responsabilità, a dispetto del *nomen juris*, viene a configurarsi – come meglio spiegato *infra* – come sostanzialmente penale[1].

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggior gravità è prevista, altresì, l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura – in determinati casi e a specifiche condizioni – anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivamente il legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti normativi che hanno ampliato il catalogo dei Reati Presupposto.

Ad oggi, le categorie di Reati Presupposto risultano essere le seguenti:

(i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);

[1] Ciò è stato spiegato perspicuamente anche dall Suprema Corte, la quale, con sentenza Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, ha affermato: "*È noto che il D.Lgs 231/2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale, si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma* 'societas delinquere non potest'*. E ciò perché, ad onta del* nomen juris*, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale*".

(ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001);

(iii) reati societari (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001);

(iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001);

(v) reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del D.Lgs. 231/2001);

(vi) reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001);

(vii) reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001);

(viii) reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);

(ix) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001);

(x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001);

(xi) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001);

(xii) reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-*octies*.2 D.lgs. 231/2001);

(xiii) delitti informatici (art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001);

(xiv) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.*1 del D.Lgs. 231/2001);

(xv) reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001);

(xvi) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001);

(xvii) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001);

(xviii) reati ambientali (art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001);

(xix) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001);

(xx) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001)[2];

(xxi) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001);

(xxii) reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);

(xxiii) reati di contrabbando e reati in materia di accise (art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);

(xxiv) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);

(xxv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del D.Lgs. 231/2001);

(xxvi) delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies* D.lgs. 231/2001).

Oltre alle suindicate fattispecie, ne esistono di ulteriori, recate da normative speciali, tra cui rientrano quelle previste dall'art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 ("*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*"), che possono assumere rilevanza ai sensi del Decreto 231, laddove la condotta di reato

[2] In proposito, si specifica che le fattispecie richiamate dall'art. 25-*terdecies* del Decreto 231 sono state oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il quale, però, contestualmente, ha previsto l'introduzione di analoghe norme all'interno del codice penale (in particolare, all'art. 604-*bis* c.p.). Come specificato dall'art. 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale*".

sia posta in essere da "*enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva*".

Altre fattispecie di reato potrebbero, in futuro, essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001.

1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora la società dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;

c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. prevedere canali di segnalazione e divieto di ritorsione conformi alla normativa vigente in materia di *whistleblowing*;
6. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (vale a dire le "linee guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria.

CAPITOLO 2

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1 La Società

Castello di Casole è una società la cui attività ha per oggetto, in particolare, "*l'esercizio dell'attività alberghiera, di ristorazione e turistica in genere ed ogni altra attività affine e connessa compresa la selezione, produzione e commercializzazione di specialità alimentari gastronomiche*".

2.2 Adozione del Modello

La presente versione del Modello è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Castello di Casole nel 2026.

La Società ha, inoltre, sin dalla prima adozione del Modello, istituito un Organismo di Vigilanza (con composizione collegiale), cui ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.3 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri *stakeholders* ed è altresì consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner*.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari. A tal fine viene *infra* individuata e descritta l'attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari,

anche attraverso il ricorso – per il tramite delle funzioni competenti – a idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza in capo al potenziale autore del Reato, dell'illiceità di determinate condotte (la cui commissione è fortemente condannata dalla Società innanzitutto perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente laddove si manifestassero rischi di commissione di Reati.

Tra le finalità del Modello vi è, anche, quindi, quella di sviluppare nei Destinatari la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze di natura penale non solo per sé stessi, ma anche, nei termini dianzi spiegati, per la Società.

2.4 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria e alle *best practice* esistenti.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, a seguito delle quali si è poi giunti alla predisposizione del presente Modello:

*1. Identificazione delle Attività Sensibili ("*As-is analysis*")*

Tale fase di identificazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso due distinte attività:

a) esame preliminare della documentazione aziendale rilevante, tra cui, a titolo esemplificativo: organigramma societario, statuto sociale, procedure aziendali su tematiche sensibili in relazione ai Reati, ecc.;

b) interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale mirate all'approfondimento dei processi sensibili e dei presidi di controllo esistenti in riferimento agli stessi.

2. Effettuazione della "Gap Analysis"

Sulla base della situazione aziendale esistente nella Società a seguito della "*as-is analysis*" e alla luce delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito delle Attività Sensibili a livello di approntamento sia di procedure interne sia di requisiti organizzativi.

I risultati dell'analisi svolta nella fase di "Identificazione delle Attività Sensibili" e in quella di "Effettuazione della *Gap Analysis*" sono stati riassunti in un documento all'uopo predisposto.

3. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato come segue:

i. una "Parte Generale", contenente i principi previsti dalla normativa, l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e la descrizione delle sue caratteristiche e dei suoi compiti, l'indicazione dei flussi informativi di carattere generale nei confronti dello stesso, il sistema di *whistleblowing*, il sistema formativo e informativo delle risorse e la diffusione del Modello, le verifiche sull'adeguatezza dello stesso e il sistema sanzionatorio;

ii. n. 12 "Parti Speciali" predisposte per le categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001, che siano state ritenute astrattamente rilevanti in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:

- "Parte Speciale A", relativa ai "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a*

rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", la quale riguarda le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001;

- "Parte Speciale B", relativa ai "*Reati societari*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001 (ivi comprese le fattispecie di "Corruzione tra privati");

- "Parte Speciale C", relativa ai "*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 25-*octies* e 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001;

- "Parte Speciale D", relativa ai "*Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste dagli artt. 25-*septies* e 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001;

- "Parte Speciale E", relativa ai "*Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001;

- "Parte Speciale F", relativa ai "*Delitti di criminalità organizzata*", la quale è dedicata alle tipologie di reato previste dall'art. 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001;

- "Parte Speciale G", relativa ai "*Reati ambientali*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 e ai "*Delitti contro gli animali*" di cui all'art. 25-*noviesdecies* del D.lgs. 231/2001;

- "Parte Speciale H", relativa ai "*Delitti contro l'industria e il commercio e reati rilevanti per gli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*bis*.1 del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 12 della Legge 14 gennaio 2013";

- "Parte Speciale I", relativa ai "*Delitti contro la personalità individuale*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001;

- "Parte Speciale L", relativa ai "*Reati tributari*", la quale è dedicata alle tipologie di reato previste ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001;

- "Parte Speciale M", relativa ai "*Reati in materia di beni culturali e paesaggistici"*, la quale è dedicata alle tipologie di reato previste ai sensi degli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D.Lgs. 231/2001;

- "Parte Speciale N", relativa ai "*Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea*", dedicata alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies*.2 del D.lgs. 231/2001.

Ciascuna Parte Speciale è strutturata come segue:

1. descrizione delle fattispecie di reato;
2. descrizione delle Attività Sensibili;
3. indicazione dei principi Generali di Comportamento;
4. indicazione dei principi Specifici di Comportamento;
5. descrizione dei controlli dell'Organismo di Vigilanza;
6. indicazione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

2.5 Principi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già in essere presso la Società ovvero – per quanto applicabili – nell'ambito del Gruppo di cui questa fa parte, ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Detto Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

1. i principi di *corporate governance* generalmente seguiti dalla Società;
2. la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società;
3. la normativa aziendale che la Società ha predisposto nell'ambito delle Attività Sensibili (ad esempio, la documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro);
4. la formazione del personale;
5. il sistema sanzionatorio di cui al CCNL.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati – anche laddove non riportati dettagliatamente nel presente Modello – fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida e le *best practice* in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili** di Castello di Casole;
2. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001, tra cui:
    - l'attribuzione ad un **organismo di vigilanza** interno alla Società del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad

una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;

- la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse aziendali** di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidati allo stesso e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
   - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e della "motivazione" delle scelte stesse (la cosiddetta "*tracciabilità delle scelte*";
   - il rispetto dei principi della **separazione delle funzioni** e **segregazione dei ruoli** (la cosiddetta "*segregation of duties*");
   - la previsione che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento, laddove possibile, a **criteri precostituiti** (la cosiddetta "*oggettivazione dei processi decisionali*");
   - la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
   - la previsione di **appositi flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza** e **da parte di questo nei confronti degli Organi Sociali**;
4. il sistema dei controlli interni che monitora le aree in cui è maggiore il rischio di commissione dei Reati.

2.5.1 In particolare: il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati e, al contempo, consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "*delega*" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "*procura*" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "*delega*".

a) Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) tutti coloro (Dipendenti e Organi Sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:

   - i poteri del delegato;
   - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

e) il delegato può disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

b) Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) le procure funzionali sono conferite esclusivamente per il compimento di specifiche attività a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione;

b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.;

c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola fissano limiti di spesa; sono inoltre accompagnate da apposita disposizione che fissi, oltre ai limiti di spesa, l'ambito nel quale può essere esercitato il potere di rappresentanza.

L'OdV, con il supporto delle funzioni competenti, ha il potere di verificare il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dalla Società e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate.

2.6 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;

b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;

c) a tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;

d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, *Partner* (commerciali/finanziari), Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Società.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 4 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello agli stessi applicabili, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

CAPITOLO 3

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema le Linee Guida, interpretando le disposizioni del Decreto, ne suggeriscono l'individuazione in un organismo interno alla struttura della società, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità e onorabilità adeguate al ruolo.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo dirigente, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosiddetta "*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta "*Legge antimafia*");

iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa *ex* artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

   1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, del libro V, c.c. (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

   2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);

3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;

iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/2001, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;

v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D.Lgs. 58/1998).

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e

con i necessari poteri di indagine; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

3.2 Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti.

L'OdV viene nominato per un periodo di tre anni.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;

b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;

c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate (fatto salvo il rapporto di lavoro subordinato), né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);

d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;

e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;

f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 3.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e poi periodicamente, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.7;

c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;

d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;

e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

3.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
2) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Attività Sensibili; per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti, l'OdV, potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (con periodicità non superiore a sei mesi), circa lo stato di

attuazione e l'operatività del Modello;

- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Attività Sensibili come individuate nel Modello;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
    - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
    - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
    - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;

  - modifiche normative.

- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Tutte le attività poste in essere dall'OdV nello svolgimento dei suoi compiti non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

L'OdV può dotarsi di un apposito regolamento per la migliore gestione del proprio funzionamento.

3.4 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, e non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base almeno semestrale, anche tramite apposita relazione scritta, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

É, inoltre, prevista la possibilità di svolgere riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria.

3.5 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza di Castello di Casole e quello della Capogruppo

Nell'ambito delle proprie attività l'OdV si può anche relazionare e confrontare con l'organismo di vigilanza della Capogruppo onde favorire le più opportune sinergie tra gli stessi. L'organismo di vigilanza della Capogruppo svolge, in particolare, un ruolo di impulso e sensibilizzazione, anche promuovendo la diffusione e la conoscenza della metodologia e degli strumenti di attuazione dei presidi di controllo nell'ambito del Gruppo che ad essa fa capo.

Eventuali interventi correttivi sul Modello, conseguenti all'attività di coordinamento sopra descritta, restano ovviamente di esclusiva competenza della Società, che opera su segnalazione del proprio Organismo di Vigilanza.

Ferma restando l'autonomia dei singoli organismi di vigilanza, è prevista l'organizzazione di riunioni periodiche – in un'ottica di pariteticità – tra quello istituito in capo alla Capogruppo e quelli delle altre società del Gruppo Belmond Italia, allo scopo di mettere a fattor comune gli eventuali spunti di miglioramento che possono emergere dalle esperienze applicative dei singoli modelli organizzativi.

3.6 Flussi informativi verso l'OdV

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto 231 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa periodica (attinente a numerosi e diversi aspetti in merito ai quali è opportuno che l'OdV riceva informazioni a cadenza prestabilita – di norma annuale o semestrale –, per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sul rispetto delle regole di comportamento previste nelle singole Parti Speciali del Modello).

La documentazione dovrà essere inviata al canale informativo dedicato all'OdV (odv.belmond@gmail.com). Le comunicazioni possono altresì essere trasmesse per posta all'indirizzo: "Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001, Castello di Casole S.p.A., Casole d'Elsa, 53031, Querceto (SI)".

I flussi informativi verso l'OdV e le Funzioni responsabili degli stessi sono dettagliati nelle **Schede Flussi Informativi** verso l'Organismo di Vigilanza predisposte per ciascuna funzione aziendale interessata, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

L'OdV valuta le comunicazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della comunicazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello.

Per effettuare una segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing, si rinvia, invece, al successivo paragrafo 3.7.

A titolo di esempio, i flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da Esponenti Aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in:

a) *notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza* (e.g., i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231, o eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro);

b) informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello (e.g., la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi o comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli).

Tali segnalazioni potranno essere effettuate e gestite in conformità al sistema *whistleblowing* attivato dalla Società.

Oltre alle notizie di cui ai paragrafi precedenti dovranno, altresì, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, le informazioni rilevanti al fine di agevolare l'opportuna attività di controllo in relazione a quanto previsto nelle Parti Speciali (*e.g.*, l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso, o la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale (con indicazione di eventuali assenze ingiustificate).

3.7 *Whistleblowing*

Con riferimento al cosiddetto "*whistleblowing*" previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto 231, la Società prevede un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al Decreto *Whistleblowing*.

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sono quelle di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro/negoziale con la Società e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società e sono espressamente indicate dal Decreto *Whistleblowing*; tra queste, vi sono anche le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere effettuate in buona fede e nel rispetto del Decreto *Whistleblowing*.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 30 dicembre 2025 n. 211, la disciplina dettata dal D.lgs. n. 24/2023 a tutela delle persone segnalanti si applica altresì a coloro che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea.

In conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, la Società prevede canali di segnalazione interna (tra cui una piattaforma informatica) che consentono l'effettuazione di segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale (garantendo, anche tramite crittografia, la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione) e ha individuato, nella funzione *Ethics & Compliance*, il gestore delle segnalazioni ("**Responsabile *Whistleblowing***").

La Società, al fine di disciplinare l'utilizzo del canale di segnalazione interno e la gestione delle segnalazioni nonché al fine di fornire informazioni chiare sul Responsabile *Whistleblowing* e sui presupposti per l'effettuazione di una segnalazione, ha adottato un'apposita Procedura denominata ***Speak Up Policy***, alla quale si fa rimando per l'indicazione dei canali di segnalazione attivati e per ogni ulteriore dettaglio.

Tale procedura costituisce parte integrante del Modello 231.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, il Decreto *Whistleblowing* dispone la previsione di sanzioni pecuniarie e disciplinari a carico di chi realizza atti ritorsivi nonché misure di sostegno per i segnalanti e la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

A tal riguardo, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante in ragione di una segnalazione.

Si precisa che ai sensi del Decreto *Whistleblowing* (e a differenza dei flussi informativi che vengono forniti solamente da soggetti interni alla Società), le segnalazioni possono essere effettuate anche da soggetti esterni alla Società (indicati nel Decreto *Whistleblowing* e nella *Speak Up Policy*), le tutele riservate al segnalante vengono estese anche a soggetti collegati (indicati nel Decreto *Whistleblowing* e nella *Speak Up Policy*) e sono previsti specifici adempimenti a carico del Responsabile *Whistleblowing*.

Pertanto, per far sì che la segnalazione sia gestita ai sensi del Decreto *Whistleblowing*, il segnalante dovrà effettuare la stessa nel rispetto e secondo quanto indicato nella *Speak Up Policy*, restando in capo al Responsabile *Whistleblowing* la possibilità – in caso di dubbi – di chiedere alla persona segnalante se intende effettuare la segnalazione nell'ambito delle tutele in materia *whistleblowing*.

In caso contrario, la comunicazione da parte del segnalante verrà gestita come "segnalazione ordinaria"/flusso informativo.

Il Responsabile *Whistleblowing* è tenuto a informare l'OdV – nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto *Whistleblowing* e in conformità con quanto disposto nella *Speak Up Policy* – della segnalazione che abbia ad oggetto condotte che possano configurare i reati previsti dal Decreto 231 e/o violazioni del Modello 231.

Laddove le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 o violazioni del Modello 231 dovessero pervenire direttamente all'OdV – tramite diversi

canali di segnalazione – lo stesso dovrà valutare di trasmetterle (dandone notizia al segnalante) al Responsabile *Whistleblowing*, affinché le segnalazioni vengano gestite nel rispetto della *Speak Up Policy*.

Alla luce delle disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 211/2025 in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, l'OdV deve essere prontamente informato anche di potenziali violazioni della normativa in materia di sanzioni internazionali, al fine di valutarne la possibile rilevanza ai sensi del Decreto 231 e presidiare l'eventuale adempimento degli obblighi informativi a favore delle autorità competenti introdotti dal suddetto decreto.

3.8 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

In ogni caso – come anticipato – Castello di Casole adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante o soggetti allo stesso collegati per motivi legati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare, l'adozione di misure discriminatorie e ogni atto di ritorsione può essere comunicato all'ANAC (per il tramite del canale accessibile dal sito internet di detta Autorità).

3.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 5 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV in

formato cartaceo o elettronico. Per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative a una segnalazione trasmessa in conformità al Decreto *Whistleblowing* e condivisa con l'OdV devono essere osservate le regole stabilite da detto decreto e dalla *Speak Up Policy*.

CAPITOLO 4

LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo di Castello di Casole quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in esso contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

All'interno dei piani di formazione previsti dalla Società, è inserita anche la formazione in materia di *whistleblowing*.

- *La comunicazione iniziale*

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento della sua adozione, così come lo sono eventuali successivi aggiornamenti significativi.

Ai nuovi assunti, invece, questo viene consegnato al momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso la Società.

- *La formazione*

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

La comunicazione e la formazione sui princìpi e contenuti del Modello (e sui temi richiamati dallo stesso) vengono svolte periodicamente e sono garantite dalla funzione Risorse Umane, che definisce la migliore modalità di fruizione di tali servizi: *staff meeting*, corsi (in aula ovvero *web-based*), *induction*, ecc.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata e monitorata dall'OdV.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte degli Esponenti Aziendali costituisce una violazione dei principi contenuti nel

presente Modello e, pertanto, potrà essere oggetto di sanzione ai sensi di quanto indicato nel seguente Capitolo 5.

4.2 Selezione ed informazione dei Fornitori, Consulenti e *Partner*

Relativamente ai Fornitori, ai Consulenti ed ai *Partner*, sentito l'OdV e in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi verranno adeguatamente informati, anche tramite la previsione della messa a loro disposizione dello stesso (e della loro sottoscrizione di un impegno a rispettare detti principi).

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. e), del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati.

In virtù di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto, così come modificato dal Decreto *Whistleblowing*, e dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC nel 2025, tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate ovvero altre violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*[3] e dalla *Speak Up Policy*.

[3] Il D.Lgs. 24/2023 prevede sanzioni a carico di chi si rende responsabile delle seguenti condotte: 1) compimento di ritorsioni in relazione a segnalazioni; 2) ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione; 3) violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*; 4) mancata istituzione dei canali di segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*; 5) mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*; 6) mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

5.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, le stesse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni applicabili ai Dipendenti, conformemente con la tipologia di sanzioni previste dal CCNL, sono le seguenti:

1) rimprovero verbale, in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, concretandosi detto comportamento in una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

2) rimprovero scritto, in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata, ancorché non lieve, comunque non grave, concretandosi detto comportamento in una inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

3) multa per importo fino a un massimo di tre ore della retribuzione base ovvero sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di cinque giorni, in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle

prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva;

4) licenziamento con preavviso e T.F.R., in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello (ovvero richiamate dallo stesso), anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto;

5) licenziamento senza preavviso e con T.F.R., in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello (ovvero richiamate dallo stesso), che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto 231, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria; nonché nel caso di violazione, in qualsiasi modo, delle misure poste a tutela del segnalante ovvero di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

Con riferimento ai dipendenti che rivestano anche il ruolo di dirigenti, si sottolinea, infine, come l'adesione di questi ai principi e alle regole contenute nel Modello (ovvero richiamate dallo stesso) costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo; in particolare, l'aderenza ai principi e alle regole del Modello (ovvero richiamate dallo stesso) costituisce uno dei requisiti su cui vengono basati eventuali programmi di retribuzione variabile/premiale/MBO.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

***

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale

esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali competenti.

5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello ovvero di altre violazioni espressamente indicate nel Decreto *Whistleblowing* e richiamate nella *Speak Up Policy*, nonché di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero CdA i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

Si coglie l'occasione per specificare che, nel caso in cui la Società venisse individuata quale ente incolpato nell'ambito di un procedimento *ex* D.lgs. 231/2001 e in tale procedimento il legale rappresentante della Società fosse direttamente coinvolto in qualità di indagato per il reato presupposto dell'illecito amministrativo ascritto all'ente, la nomina del difensore dell'ente non verrebbe effettuata da detto legale rappresentante, bensì da altro/i soggetto/i, munito/i degli appositi poteri.

5.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello ovvero di altre violazioni espressamente indicate nel Decreto *Whistleblowing* e richiamate nella *Speak Up Policy*, nonché di

violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante, o nell'ipotesi di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate da parte di uno o più sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner*

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello ovvero di altre violazioni espressamente indicate nel Decreto *Whistleblowing* e richiamate nella *Speak Up Policy* applicabili ai Consulenti, ai Fornitori o ai *Partner* o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo – nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

5.6 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello ovvero di altre violazioni espressamente indicate nel Decreto *Whistleblowing* e richiamate nella *Speak Up Policy*, nonché di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante e in particolare degli obblighi di riservatezza relativi alla segnalazione, da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione dell'accaduto.

Tali organi prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

CAPITOLO 6

VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di monitoraggio che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che contempla verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), questo periodicamente può effettuare la propria vigilanza anche tramite specifiche verifiche – anche a sorpresa – sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, avvalendosi eventualmente di soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si può concretizzare – ad esempio – nella verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, l'OdV è tenuto a verificare, avvalendosi degli strumenti più opportuni, la consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto di quelle funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – A –

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

CAPITOLO A.1

Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (includendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, ANAC, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni e Comuni;
- Società municipalizzate;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL e ATS;
- Enti e Monopoli di Stato;

- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza;
- Soprintendenze.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.1.2 Pubblici Ufficiali

L'art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", precisando che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Il codice penale prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio, sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob –, ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la Corte di cassazione abbia spiegato che, ai fini della determinazione della qualifica di "pubblico ufficiale" sia sempre necessario valutare le "specifiche mansioni svolte" dal soggetto: laddove queste siano "funzioni prettamente pubblicistiche", tale qualifica può dirsi integrata (Cass. Pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

A.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. a norma del quale, "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

CAPITOLO A.2

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 che sono state ritenute astrattamente rilevanti per la Società.

A.2.1 Reati di tipo corruttivo

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuti o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la L. 6 novembre 2012, n. 190, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la c.d. corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi (si pensi ad esempio al caso in cui, un funzionario Consob, a fronte della promessa di un Esponente Aziendale, circa l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia ad un suo familiare, garantisca per un periodo prolungato l'ottenimento di una serie di autorizzazioni).

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ARTT. 319, 319-BIS, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio ad ipotesi corruttive nei confronti dei funzionari della Pubblica Amministrazione da parte di Esponenti Aziendali o a mezzo di Consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

*****

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente Aziendale della Società faccia indebite "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico di una società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, scorporando l'induzione alla corruzione rispetto alla concussione.

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Sono previste pene diverse per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità e quelle per il privato cittadino che asseconda tale richiesta, ossia la reclusione fino a tre anni.

Il legislatore del 2012 ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI

MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-*bis* operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 314-*bis*, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, come prezzo per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

*****

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo A.2.1, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti Aziendali e/o i Consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cd. corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.2.2 La concussione

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

L'art. 317 c.p., come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio

che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nella formulazione codicistica antecedente alla modifica apportata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, la fattispecie in esame prevedeva quale soggetto attivo solo il pubblico ufficiale. Il legislatore con tale ultima modifica ha riesteso la soggettività attiva del reato anche all'incaricato di pubblico servizio.

La concussione, al pari della corruzione, prevede una condotta bilaterale, ovverosia da parte del concussore e del concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p. o rispondere della diversa ipotesi delittuosa (qualora la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si sostanzi in un'induzione indebita a dare o premettere denaro o altra utilità) prevista e punita dall'art. 319-*quater* c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

A.2.3 Le ipotesi di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizi e raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo, o comunque diversamente, la volontà

dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Si pensi, ancora, alla falsa prospettazione dolosa di determinati vantaggi a seguito della sottoscrizione di uno strumento finanziario che già *ex ante* non possiede tali caratteristiche vantaggiose.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o si intervenga, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO (ART. 2, COMMA 1, L. 898/1986)

Salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p. – chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

A.2.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

MALVERSAZIONE IN EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati su configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,

comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

*****

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-*bis,* 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum,* in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

* * *

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*novies* per il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" come previsto all'art. 377-*bis* c.p.

Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra

utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A. e in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La principale Attività Sensibile nell'ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno è la seguente:

1) Contatto con gli enti pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche e ispezioni concernenti le attività aziendali.

A.3.2 Attività strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.

Ciò può accadere:

1) quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali.

   Si pensi ad esempio al caso in cui la Società acquisti beni o servizi da fornitori o affidi incarichi a Consulenti, pagando somme superiori al valore effettivo della prestazione, con l'accordo che il fornitore/collaboratore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari.

2) quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

   Si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario presso la Società, in vista del compimento di atti in suo favore ovvero alle ipotesi in cui siano riconosciute ad un eventuale congiunto di un pubblico funzionario, dipendente della Società, privilegi o vantaggi professionali indebiti o

non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica relativa alla Società.

Si indicano di seguito alcune tipologie di attività che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

- *Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze);*
- *Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;*
- *Gestione di omaggi, liberalità, donazioni e sponsorizzazioni;*
- *Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza;*
- *Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale.*

CAPITOLO A.4

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

a) conoscibilità all'interno della Società;

b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;

b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

c) adeguato livello di formalizzazione;

d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di *performance* sostanzialmente irraggiungibili.

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (ovvero ricevere chiara indicazione di tale attribuzione, all'interno di documenti, politiche o regolamenti aziendali);

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

a) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del *budget* e degli eventuali *extrabudget*, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;

b) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

c) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;

d) devono essere stabiliti i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.) e le procure devono essere tempestivamente aggiornate qualora si verifichi una di queste ipotesi.

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

La Società attua una politica di tolleranza zero in materia di corruzione.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **divieto** in particolare di:

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;

b) accordare indebiti vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera;

c) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

d) riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

g) effettuare i cosiddetti pagamenti facilitatori o concedere altri benefici a funzionari pubblici al fine di velocizzare ovvero agevolare l'attività dagli stessi svolta in favore della Società.

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche sono da considerarsi parte integrante del Modello.

CAPITOLO A.5

Principi procedurali specifici

A.5.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure qui di seguito descritte.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività della Società sia in territorio italiano sia all'estero.

A.5.2 Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili

In relazione alle Attività Sensibili individuate nel precedente Capitolo A.3 la Società pone in essere i seguenti principi procedurali specifici:

1. *Contatto con gli enti pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche e ispezioni concernenti le attività aziendali*

    a. Ai Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo mandato/*job description* o istruzione operativa, contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri previsti nel Capitolo 2.5.1.2 della Parte Generale del presente Modello. In ogni caso, i Destinatari del Modello che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società informano su base continuativa l'Amministratore delegato e su base periodica l'OdV circa gli esiti degli incontri con la P.A.;

    b. tutta la documentazione prodotta per la P.A. o da questa prodotta deve essere conservata con modalità che ne permetta la pronta individuazione e che non consenta modifiche successive se non garantendo evidenza degli interventi effettuati;

c. l'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.;

d. alle ispezioni, verifiche o accertamenti da parte della P.A. devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati; nel corso dell'ispezione/accesso da parte della P.A., tali soggetti devono garantire la massima collaborazione e trasparenza e rispettare la procedura aziendale applicabile;

e. di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

A.5.3 Principi procedurali specifici relativi alle attività Strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società adotta nell'ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi procedurali specifici:

1) <u>Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze)</u>

a. I rapporti tra la Società, i *Partner*, i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

b. i *Partner*, i Fornitori e i Consulenti, devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio, utilizzando apposite liste predefinite di controparti di fiducia – cosiddette "*vendor list*" –, una procedura formalizzata di *beauty contest*, *check-list*, questionari. ecc.). Se per tali controparti si tratta del primo incarico, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti necessari in base al tipo di servizio o opera da prestare in favore della Società (ad esempio, i requisiti di professionalità e onorabilità per i

Consulenti), con l'obbligo per le stesse di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza, mancato rinnovo di un'autorizzazione necessaria a svolgere il servizio).

c. La Società individua – in un'apposita procedura – i presupposti in base ai quali nella selezione di una controparte contrattuale è necessario svolgere una *due diligence* "rafforzata" (ad esempio: *red flag* emersi in fase di qualifica preliminare; Paese in cui ha sede la controparte, controparte che è stata indicata da una P.A.; importo del contratto particolarmente elevato; ecc.).

d. Eventuali deroghe alla procedura applicabile per la selezione di *Partner*, Fornitori e Consulenti devono essere adeguatamente motivate e tracciate.

e. I contratti con *Partner*, Fornitori e Consulenti devono contenere clausole standard con cui

    1. i *Partner*, Fornitori o Consulenti dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Condotta Fornitori e del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);

    2. i *Partner*, Fornitori o Consulenti dichiarino di non aver mai riportato condanne, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* art. 444 c.p.p., per uno dei Reati e si impegnino, nel caso venisse aperto nei loro confronti un procedimento penale per fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a darne prontamente notizia alla Società;

3. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse e penali).

f. La Società – anche per il tramite di società esterne specializzate – prevede l'effettuazione di *audit* sui Fornitori, secondo le procedure aziendali applicabili e di quanto previsto a livello contrattuale.

2) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale

a. Il processo di selezione del personale, solo potenzialmente esposto al rischio di essere utilizzato quale strumento per ottenere vantaggi per la Società nell'ambito dei rapporti con la P.A., deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri: professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati; assenza di conflitti di interesse; conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo;

b. Il processo di inserimento della risorsa all'interno della Società deve avvenire nel rispetto degli obblighi di formazione e aggiornamento previsti dalle procedure aziendali in base al ruolo e all'attività svolta all'interno dell'azienda.

3) Gestione di omaggi, liberalità, donazioni e sponsorizzazioni

a. È fatto divieto di offrire doni, gratuite prestazioni o altre liberalità al di fuori di quanto previsto dalle *policy* aziendali. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con l'attività della Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Tali doni, prestazioni gratuite o liberalità non possono, in nessun caso, superare il valore di Euro 150,00. Anche in relazione a soggetti di Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, gli eventuali regali devono essere di natura

appropriata ed essere effettuati nel rispetto delle procedure aziendali applicabili; tali omaggi o liberalità, non devono in ogni caso contrastare con le disposizioni di legge e non devono, comunque, essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.

b. In caso di sponsorizzazioni, la Società accerta l'eventuale coinvolgimento di funzionari pubblici e l'affidabilità dell'ente pubblico richiedente (o comunque destinatario).

c. È fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, all'elargizione di un contributo o all'effettuazione di una sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* di valutazione e approvazione della relativa proposta da parte delle funzioni preposte della Società;

d. È previsto un obbligo di rendicontazione a carico dell'ente beneficiario che garantisce il controllo sul corretto impiego delle somme erogate.

4) <u>Gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza</u>

a. Tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute dal personale e dai consulenti della Società devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa e nel rispetto delle procedure applicabili.

b. La Società prevede specifici limiti e modalità al rimborso per i costi sostenuti da Dipendenti e Collaboratori per l'esercizio delle attività sociali, nonché la necessità di presentazione di adeguati giustificativi di spesa.

5) <u>Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale</u>

a. La scelta dei consulenti legali cui affidare incarichi per la difesa e/o la rappresentanza dell'ente, avviene mediante una verifica circa l'onorabilità e la professionalità degli stessi e con l'obbligo per questi ultimi di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti.

CAPITOLO A.6

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO A.7

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – B –

Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati)

CAPITOLO B.1

Reati societari (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e alle fattispecie di corruzione tra privati richiamati all'interno dell'art. 25-*ter* del Decreto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "B", così come indicati all'art. 25-*ter* del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, consapevolmente, "*al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione*".

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

FALSE E OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. D.LGS. 19/2023)

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023 (ovverosia, il certificato attraverso il quale l'autorità preposta – per quanto riguarda lo Stato italiano, il notaio – verifica e attesta il rispetto dei requisiti di legalità per la realizzazione dell'operazione, in particolare, la fusione transfrontaliera), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni debbano essere interamente liberate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
- Il reato è punibile a querela di parte.
- Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge 23 settembre 2025 n. 132, la pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Le fattispecie di corruzione tra privati (art. 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*, del d.lgs. 231/2001)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la modifica dell'art. 2635 c.c. – fattispecie che originariamente puniva l'"infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" – il reato di "corruzione tra privati".

L'Articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, tramite il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 nonché la L. 9 gennaio 2019, n. 3. A seguito di dette modifiche, l'art. 2635 c.c. recita come segue:

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte".

Il citato D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha, altresì, introdotto nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata "Istigazione alla corruzione tra privati", prevista e punita dall'art. 2635-*bis* c.c. (anch'esso, successivamente, oggetto di modifica ad opera della L. 9 gennaio 2019, n. 3) che recita come segue:

"*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Le fattispecie in esame sono state, inoltre, inserite nel catalogo dei Reati Presupposto.

In particolare, ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti *ex* Decreto 231 rileva la fattispecie di corruzione tra privati cosiddetta "attiva", in virtù del richiamo che l'art. 25-*ter*, lett. s-*bis*, del Decreto 231 fa al terzo comma dell'art. 2635 ("*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà* […]") e al primo comma dell'art. 2635-*bis* c.c. ("*Chiunque offre o promette* […]").

CAPITOLO B.3

B.3.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci relazioni e comunicazioni sociali in genere.
2) Operazioni societarie

B.3.2 Attività Sensibili e strumentali nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati

Le principali Attività Sensibili nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Gestione dei rapporti con agenzie di viaggi, agenzie di stampa e clienti *corporate*;
2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze);
3) Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
4) Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione.

Costituiscono, invece, attività strumentali alla realizzazione delle fattispecie di corruzione tra privati le seguenti:

a. Gestione di omaggi, liberalità, donazioni e sponsorizzazioni;
b. Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.

CAPITOLO B.4

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale, nell'ambito dei Reati Societari:

a) tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
b) la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
c) tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

Con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, in via generale è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare il reato di corruzione tra privati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori) dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;

b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni no profit, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttibili, senza preventiva autorizzazione delle funzioni competenti;
c) servirsi di intermediari, quali agenti, Fornitori, Consulenti o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni no profit, dipendenti o *partner* commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con Fornitori, Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

a) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
b) adotta politiche di remunerazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
c) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;

d) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
e) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello.

CAPITOLO B.5

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili individuate in relazione ai Reati Societari

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

Principi specifici di comportamento nell'ambito della:

1) Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere
   a. È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
   b. è fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
   c. è fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
   d. deve essere posta particolare attenzione (e devono essere svolti controlli *ad hoc*) in merito alle poste di bilancio la cui valorizzazione è particolarmente complessa.

   Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:
   - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

2) *Operazioni societarie*

   a. Tutte le operazioni societarie, compresa la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate (anche per quelle fasi di attività affidate a consulenti esterni) nel rispetto della normativa e delle *best practice* in materia di *corporate governance*.
   b. In caso di operazioni transfrontaliere, la Società cura che vengano debitamente rispettate le normative applicabili, tra cui le previsioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 19/2023 in relazione al certificato inerente ai requisiti di legalità per la realizzazione dell'operazione.

CAPITOLO B.6

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili individuate in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

Principi specifici di comportamento nell'ambito di:

1) Gestione dei rapporti con agenzie di viaggio, agenzie di stampa e clienti *corporate*

   a. La Società definisce chiaramente ruoli e responsabilità nell'ambito dei rapporti con le agenzie di viaggio, le agenzie di stampa e i clienti *corporate*;

   b. i suddetti rapporti vengono sempre improntati al massimo rispetto delle rispettive attribuzioni e dell'etica nella conduzione degli affari.

2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze)

   a. La Società definisce chiaramente ruoli e responsabilità nel processo di selezione e assegnazione degli incarichi e delle forniture ai Consulenti o ai Fornitori;

   b. I rapporti tra la Società, i Partner, i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

   c. I Partner, i Fornitori e i Consulenti, devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio, utilizzando apposite liste predefinite di controparti di fiducia – cosiddette "*vendor list*" –, una procedura formalizzata di *beauty contest*, *check-list*, questionari. ecc.). Se per tali controparti si tratta del primo incarico, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti necessari in base al tipo di servizio o opera da prestare in favore della Società (ad esempio, i requisiti di professionalità e onorabilità per i Consulenti), con l'obbligo per le stesse di comunicare senza ritardo

l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza, mancato rinnovo di un'autorizzazione necessaria a svolgere il servizio).

d. La Società individua – in un'apposita procedura – i presupposti in base ai quali nella selezione di una controparte contrattuale è necessario svolgere una *due diligence* "rafforzata" (ad esempio: *red flag* emersi in fase di qualifica preliminare; Paese in cui ha sede la controparte, controparte che è stata indicata da una P.A.; importo del contratto particolarmente elevato; ecc.).

e. Eventuali deroghe alla procedura applicabile per la selezione di *Partner*, Fornitori e Consulenti devono essere adeguatamente motivate e tracciate.

f. la Società monitora l'attività svolta dai Consulenti e dai Fornitori;

g. negli accordi con i Consulenti e i Fornitori, oltre all'inserimento di una specifica clausola che disciplini tra l'altro le conseguenze del mancato rispetto del Decreto 231, del Codice di Condotta Fornitori e del Modello ("**Clausola 231**"), le funzioni di volta in volta competenti assicurano che:

   - i pagamenti a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte siano effettuati solo ed esclusivamente su conti correnti intestati ai medesimi presso istituti di credito;
   - gli anticipi di pagamento siano riconosciuti solo se adeguatamente motivati nel relativo contratto;

h. la Società adotta inoltre un sistema di controlli preventivi e successivi sulla conformità del prezzo pagato rispetto al preventivo autorizzato, nonché sulla effettiva esecuzione del servizio contrattualmente pattuito.

3) <u>Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale</u>

a. La Società adotta specifici presidi volti a stabilire:

   - i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il contenzioso medesimo;

- che l'affidamento degli incarichi ai legali esterni sia tracciato;
- che sia monitorata con continuità l'attività di gestione dei contenziosi (incluse le fasi di pre-contenzioso) osservando l'obbligo di condivisione della vicenda e delle relative azioni con le diverse funzioni coinvolte, stabilendo i ruoli e le responsabilità di ciascuno nella risoluzione della controversia e della sua gestione.

4) Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione

a. La Società adotta specifici presidi volti a stabilire:
   - un'adeguata formalizzazione di deleghe e procure nei confronti dei soggetti deputati alla gestione dei rapporti con gli enti certificatori;
   - un'adeguata reportistica nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito allo stato delle certificazioni e, in particolare, allo svolgimento delle attività di ottenimento delle stesse nonché alla gestione delle visite ispettive periodiche da parte degli enti certificatori.

5) Gestione di omaggi, liberalità, donazioni e sponsorizzazioni

a. È fatto divieto di offrire doni, gratuite prestazioni o altre liberalità al di fuori di quanto previsto dalle *policy* aziendali, che, comunque, vietano regalie tali da influenzare illecitamente l'indipendenza di giudizio delle controparti o indurle ad assicurare un qualsiasi vantaggio indebito per la Società.
b. È fatto divieto di procedere, anche in forma parziale, all'elargizione di un contributo o all'effettuazione di una sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'*iter* di valutazione e approvazione della relativa proposta da parte delle funzioni preposte della Società;
c. È previsto un obbligo di rendicontazione a carico dell'ente beneficiario che garantisce il controllo sul corretto impiego delle somme erogate.

6) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale

a. Il processo di selezione del personale deve avvenire secondo criteri di trasparenza basati sui seguenti parametri: professionalità adeguata rispetto

all'incarico o alle mansioni da assegnare; uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati; assenza di conflitti di interesse; conservazione della documentazione relativa anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo;

b. Il processo di inserimento della risorsa all'interno della Società deve avvenire nel rispetto degli obblighi di formazione e aggiornamento previsti dalle procedure aziendali in base al ruolo e all'attività svolta all'interno dell'azienda.

CAPITOLO B.7

I controlli dell'OdV

B.7.1 Il controllo in generale

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO B.8

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – C –

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

CAPITOLO C.1

I reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (artt. 25-octies e 25-*octies*.1, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio di cui all'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 e ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001, considerata l'affinità dei presìdi aziendali finalizzata alla prevenzione di entrambe le fattispecie.

C.1.1 Reati di riciclaggio

Ai fini della presente Parte Speciale per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del

reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si

ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l’agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale.

C.1.2 Reato di autoriciclaggio

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.

È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un’aggravante di pena se il fatto è commesso nell’esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un’attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.

C.1.3 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante, acquistare beni o prestare servizi.

Per "*strumenti di pagamento diversi dai contanti*" si intende: "*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*".

DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMETTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)

Tale norma punisce, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati o sono specificatamente adattati al medesimo scopo.

FRODE INFORMATICA – NELL'IPOTESI AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE (ART. 640-TER C.P.)

La fattispecie incriminatrice punisce l'alterazione con qualsiasi modalità, ovvero l'intervento senza diritto in qualsiasi modo su sistemi informatici o telematici.

Sulla scorta del dato normativo del comma 2 dell'art. 25-*octies*.1, è necessario sottolineare che può configurare un'ipotesi di reato presupposto per la responsabilità dell'ente, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo

sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Gestione dei flussi finanziari (anche con riferimento ai pagamenti da parte dei clienti finali);
2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze);
3) Gestione della fiscalità (ivi compresa la fatturazione infragruppo);
4) Attività di investimento;
5) Gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
6) Operazioni su *asset*.

CAPITOLO C.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/controparti contrattuali anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
7. non attribuire fittiziamente la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità della Società ad altri, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero

al fine di agevolare la commissione dei reati di previsti nella presente Parte Speciale.

Al fine di prevenire nello specifico la commissione del Reato di Autoriciclaggio, devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

1. la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile (tra cui i bilanci) e fiscale, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
2. la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
3. i principali contratti con le controparti contrattuali devono contenere clausole standard che richiamino il rispetto dei principi comportamentali di cui al presente Modello al fine di prevenire la responsabilità della Società *ex* D.Lgs. 231/2001.

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello.

CAPITOLO C.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società deve uniformarsi ai seguenti criteri:

Principi specifici di comportamento nell'ambito della:

1) Gestione dei flussi finanziari

   a) La Società effettua – anche sulla base di apposite procedure aziendali – controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad esempio paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
   b) la Società ha il divieto di effettuare o ricevere pagamenti con modalità non tracciabili e/od oltre i limiti previsti dalla legge (differenziati a seconda della residenza) e dalle procedure aziendali, con obbligo di rifiutare la transazione e richiedere un metodo di pagamento alternativo in caso di superamento delle soglie limite alle transazioni in contanti;
   c) la Società ha l'obbligo di identificazione del cliente tramite l'esibizione di valido documento di identità e svolgimento di verifiche anche con riferimento all'esistenza di eventuali sanzioni internazionali;
   d) la Società ha l'obbligo di segnalare al General Manager eventuali transazioni in contanti sospette (ad esempio, più transazioni in contanti entro i limiti su un intervallo di tempo limitato) prima di procedere;
   e) la Società deve segnalare all'OdV tutte le potenziali violazioni dei principi sopra richiamati;
   f) la Società ha l'obbligo di verificare preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede.

2) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze)

a) I rapporti tra la Società, i *Partner*, i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
b) i *Partner*, i Fornitori e i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio, utilizzando apposite liste predefinite di controparti di fiducia – cosiddette "*vendor list*" –, una procedura formalizzata di *beauty contest*, *check-list*, questionari, ecc.). Se per tali controparti si tratta del primo incarico, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti necessari in base al tipo di servizio o opera da prestare in favore della Società (ad esempio, i requisiti di professionalità e onorabilità per i Consulenti), con l'obbligo per le stesse di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza mancato rinnovo di un'autorizzazione necessaria a svolgere il servizio).
c) La Società individua – in un'apposita procedura – i presupposti in base ai quali nella selezione di una controparte contrattuale è necessario svolgere una *due diligence* "rafforzata" (ad esempio: *red flag* emersi in fase di qualifica preliminare; Paese in cui ha sede la controparte; importo del contratto particolarmente elevato; ecc.).
d) Eventuali deroghe alla procedura applicabile per la selezione di Partner, Fornitori e Consulenti devono essere adeguatamente motivate e tracciate.
e) I contratti con *Partner*, Fornitori e Consulenti devono contenere clausole *standard* con cui:
   i. i *Partner*, Fornitori o Consulenti dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Condotta Fornitori e del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o

modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);

ii. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse e penali);

f) La Società – anche per il tramite di consulenti tecnici specializzati – prevede l'effettuazione di *audit* sui Fornitori, secondo le procedure aziendali applicabili e di quanto previsto a livello contrattuale.

3) <u>Gestione della fiscalità (ivi compresa la fatturazione infragruppo)</u>

a) Nella predisposizione delle dichiarazioni periodiche relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che i Dipendenti, nell'ambito delle rispettive competenze:

- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

b) La Società si impegna, altresì, a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, alla verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

c) Per quanto concerne la gestione della contabilità e della fatturazione infragruppo, la Società si impegna:
   - ad inserire sempre nei contratti nei contratti infragruppo i cosiddetti *service level agreement*, con la predeterminazione dei corrispettivi dovuti ovvero con l'indicazione il più chiara possibile dei criteri che concorrono a determinare gli stessi;
   - a richiedere copia dei contratti (tra la Capogruppo o le altre società del Gruppo e gli eventuali soggetti che prestano materialmente i servizi) per verificarne la congruità e la corrispondenza con le fatture ricevute ovvero prevedere, nei contratti infra-gruppo, specifiche clausole a garanzia del fatto che i servizi siano offerti a condizione di mercato.

4) <u>Attività di investimento</u>
   a) Nel caso la Società effettui attività di investimento del patrimonio aziendale, la stessa viene condotta con modalità tali da rendere sempre tracciabile i relativi flussi di denaro.

5) <u>Gestione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u>
   a) La Società prevede:
      - gli acquisti per i quali possono essere utilizzate le carte di credito e pagamento;
      - una chiara identificazione dei soggetti intestatari degli strumenti di pagamento e delle modalità di autorizzazione dei pagamenti;
      - l'*iter* di autorizzazione e controllo delle spese effettuate tramite carte di credito e di pagamento, le quali potranno essere rimborsate solo in presenza di adeguati giustificativi;
      - il rispetto del divieto di falsificare, alterare, utilizzare indebitamente – non essendone titolare e al fine di trarne profitto per sé o altri – carte di credito o di pagamento, ogni documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi e ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti altrui (anche di clienti);
      - il divieto di utilizzare carte di credito non riferibili alla Società per effettuare pagamenti per conto di quest'ultima e, in particolare, carte

di credito intestate ad altri soggetti (persone fisiche o giuridiche), anche se collegati alla Società;

- il rispetto del divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenire sui contenuti di detti sistemi al fine di realizzare un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

b. La Società si avvale di *provider* di primario *standing* per le attività di ricezione dei pagamenti, i cui accordi sono formalizzati in appositi contratti.

6) Operazioni su *asset*

a) La Società garantisce:

- il rispetto del sistema di deleghe e procure in essere e garanzia di un doppio livello di controllo su ciascuna fase del processo (stima, determinazione del valore e cessione);
- l'esistenza di regole finalizzate alla corretta gestione delle operazioni di cessione degli *asset* aziendali;
- una accurata verifica sulle controparti coinvolte nelle operazioni di trasferimento, al fine di verificare la liceità dell'operazione e l'assenza di collegamenti con attività illecite;
- la massima trasparenza nelle operazioni di cessione degli *asset* aziendale, anche mediante la corretta archiviazione delle documentazione a supporto e nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli.

CAPITOLO C.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

c) monitorare l'efficacia delle procedure interne in relazione alla prevenzione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;

d) proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;

e) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

CAPITOLO C.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – D –

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

CAPITOLO D.1

D.1.1 Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-*septies* del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) c.p., in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", ovverosia allorquando l'evento si sia verificato a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"*1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"*una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo "*in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".*

D.1.2 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001)

Il delitto di "impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all'art. 25-*duodecies*, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato.

Le pene previste sono aumentate laddove i lavoratori occupati siano:

a) in numero superiore a tre;

b) minori in età non lavorativa;

c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("*Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*"), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi "*dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato*" o ne favorisce la permanenza "*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità*".

CAPITOLO D.2

D.2.1. Attività Sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e in relazione all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sia essa tipicamente d'ufficio ovvero connessa alla produzione industriale, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

1) Salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione degli appalti.

Con riguardo all'inosservanza delle norme relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi, si considerano rilevanti le seguenti attività:

1) Instaurazione di rapporti di lavoro;
2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione degli appalti.

CAPITOLO D.3

D.3.1 Principi generali di comportamento nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

A. La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro della Società e degli appaltatori deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve prevedere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

B. Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, in particolare, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente al Datore di Lavoro, fatti salvi i limiti previsti dalle norme di legge.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Ai Datori di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
    - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74–79 Decreto Sicurezza);
    - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.

L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Laddove necessario, devono essere tenuti in debito conto anche i rischi correlati ad attività svolta in trasferta dai Lavoratori;

3) definire, con apposito documento, l'organigramma dell'azienda, che stabilisce:
   - la denominazione delle unità organizzative e i nomi dei rispettivi responsabili;
   - i rapporti gerarchici e funzionali.
4) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli addetti SPP, il medico competente e gli addetti alle emergenze.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, sono previsti dall'art. 18 del Decreto Sicurezza e riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la nomina del/i preposto/preposti; c) designazione preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; d) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; e) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza; f) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che accetti detta delega;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Ciascun Datore di Lavoro è tenuto a svolgere attività formativa nella materia in oggetto.

Delegato

È la figura cui il Datore di Lavoro ha attribuito determinati poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura della funzione delegata in ambito della sicurezza ai sensi dell'art. 16 del Decreto Sicurezza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le linee guida, *alert* e indicazioni operative relative alle varie attività aziendali;
- a proporre attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere le capacità e i requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza che sono specificamente indicati dall'art. 32 del Decreto Sicurezza e che sono accertati dal Datore di Lavoro prima della nomina attraverso documentazione che ne comprovi il possesso:

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli *ex* art. 38 del Decreto Sicurezza che vengono accertati dal Datore di Lavoro prima di provvedere alla relativa nomina.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "*riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi*";
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Addetto all'Emergenza e all'Antincendio

È il Lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del Datore di Lavoro.

Addetto al Primo Soccorso

È il Lavoratore, nominato dal Datore di Lavoro, incaricato dell'attuazione dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso.

Preposti

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, i preposti (che devono essere espressamente individuati) devono:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli Lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare che soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro (o al dirigente) sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di

protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro (e al dirigente) le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico Sicurezza.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore – come, peraltro, chiaramente indicato dall'art. 20 del Decreto Sicurezza – porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza, ove presenti;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello.

CAPITOLO D.4

D.4.1 Principi procedurali specifici nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nello svolgimento delle Attività Sensibili nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società deve uniformarsi ai seguenti criteri:

Principi specifici di comportamento nell'ambito della:

1) Salute e sicurezza sul luogo di lavoro:
   Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

   1. adempie puntualmente e alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
   2. conferisce deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro che tengano conto dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta nell'ambito delle attività aziendali. Le deleghe sono ammesse a condizione che: i) risultino da atto scritto recante data certa; ii) il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iii) attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; iv) attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
   3. fornisce adeguata informazione e formazione ai Dipendenti e a tutti coloro che svolgano attività lavorative presso gli uffici della Società circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
   4. provvede a conservare, sia su supporto cartaceo che informatico, i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
   5. assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: i) le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;

6. sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;

2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione degli appalti

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

1. verifica l'idoneità tecnico-professionale e organizzativa delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, mediante l'acquisizione, di specifici documenti, tra cui i seguenti: i) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, ii) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, iii) autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), iv) elenco dei nominativi dei soggetti individuati quali preposti;
2. sceglie il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita di titoli di idoneità prescritti dalla legge (tra cui eventualmente anche l'aver adottato il proprio Modello *ex* D. Lgs. 231/2001), ma anche della capacità organizzativa e tecnico-professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa;
3. nell'ambito dei contratti di appalto, prevede il divieto di utilizzo di subappaltatori, salvo espressa autorizzazione da parte della stessa; in caso di subappalto, l'appaltatore dovrà impegnarsi a garantire che i propri subappaltatori rispettino le regole richiamate dal presente Modello e dalle procedure adottate dalla Società;

4. fornisce, ai sensi dell'Allegato 16 al Decreto Sicurezza, ai predetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
5. nel caso in cui vi siano più appaltatori e subappaltatori, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra costoro, affinché gli stessi elaborino un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze sulla base dei singoli documenti di valutazione dei rischi forniti dai singoli appaltatori e subappaltatori; il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;
6. garantisce che nei contratti di somministrazione, di appalto e subappalto siano specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro;
7. verifica che eventuali scontistiche applicate all'appaltatore non incidano sull'impegno di spesa programmato per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
8. garantisce che nei contratti di appalto siano chiaramente definite sia le responsabilità in termine di gestione del lavoro (ad esempio, individuazione di un referente dell'impresa appaltatrice al quale i lavoratori della stessa, impiegati nelle attività in appalto, debbano rivolgersi per richieste di permessi, modalità di lavoro ecc.) sia la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto;
9. impedisce l'inizio dei lavori (e ne sospende lo svolgimento, laddove già avviati) laddove emergano eventuali situazioni di fatto pericolose oppure nel caso in cui la documentazione fornita dall'appaltatore o subappaltatore non sia ritenuta idonea;
10. verifica, attraverso l'Organismo di Vigilanza – o mediante soggetto esperto da quest'ultimo incaricato – che l'attività affidata agli Appaltatori

sia correttamente eseguita secondo quanto previsto dal relativo contratto, sia con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico sia con riferimento al rispetto – che sarà contrattualmente convenuto – delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

11. nei rapporti contrattuali con gli appaltatori prevede clausole che stabiliscano l'obbligo di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
12. in occasione dello svolgimento dell'attività demandata ad appaltatori, provvede a verificare l'effettivo impiego dei lavoratori indicati nella documentazione fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto.

Per il caso in cui la Società sia committente di lavori nell'ambito di cantieri temporanei o mobili si applicano le disposizioni sui di cui agli artt. 88 e segg. del Decreto Sicurezza (Titolo IV); tra queste, è prevista la verifica del possesso (e mantenimento) da parte dell'appaltatore (e dell'eventuale subappaltatore) del titolo abilitante *(i.e.*, patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA).

Inoltre, al fine di evitare situazioni di rischio, i cantieri sono – laddove possibile e opportuno – delimitati da cartellonistica ed eventuali sbarramenti fisici.

Per la selezione dei Fornitori, si rimanda, per quanto applicabili, ai princìpi di comportamento previsti per l'Attività Sensibile "*Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze)*".

CAPITOLO D.5

D.5.1 Principi generali di comportamento in relazione all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Al fine di prevenire il più possibile il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dovranno essere rispettati i seguenti principi comportamentali:

1. la Società non impiega lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale;
2. è vietato l'impiego di uno straniero che si trovi in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza;
3. è vietato utilizzare lavoro minorile e collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
4. è necessario assicurare la verifica della regolarità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori stranieri ed un monitoraggio periodico finalizzato a verificare la validità/scadenza dei permessi di soggiorno stessi.

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello.

CAPITOLO D.6

D.6.1 Principi procedurali specifici di comportamento in relazione all'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Nello svolgimento delle Attività Sensibili nell'ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la Società deve uniformarsi ai seguenti criteri:

Principi specifici di comportamento nell'ambito dello:

1) Instaurazione di rapporti di lavoro:

   Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di condotte rilevanti o un coinvolgimento nella commissione del delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, la Società:

   1. si assicura che tutti i lavoratori che prestano a suo favore attività lavorative siano impiegati regolarmente, richiedendo documentazione specifica in eventuale fase di assunzione o prevedendo clausole contrattuali nei contratti con soggetti terzi (ad esempio, nei casi di distacco o somministrazione lavoro);
   2. nei contratti con soggetti terzi per la fornitura di prestazioni lavorative (ad esempio contratti di distacco o di somministrazione), prevede clausole contrattuali concernenti:
      - la garanzia da parte del fornitore della prestazione lavorativa che nell'ambito delle attività di assunzione di dipendenti stranieri e di successiva gestione delle risorse umane sono state eseguite tutte le procedure previste dalle disposizioni normative vigenti in tema di immigrazione;
      - la manleva a favore della Società affinché quest'ultima sia liberata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la controparte utilizzi, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno.

2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori e gestione degli appalti:

Nell'affidamento in appalto di servizi a favore della Società, vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società richiede che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

1. la garanzia da parte dell'appaltatore (anche tramite la richiesta di specifica documentazione) di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
2. l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società (in modo che gli stessi siano muniti di tesserino identificativo) e a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo; in caso di documentazione scaduta non è consentito l'accesso ai locali della Società.
3. l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti (ad esempio, ogni tre mesi) copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
4. la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori e di svolgere verifiche sull'appaltatore o subappaltatore in fase di esecuzione del contratto.

Si rimanda, per quanto applicabili, ai princìpi di comportamento previsti per l'Attività Sensibile "*Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze)*".

CAPITOLO D.7

I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

a. partecipare agli eventuali incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;

b. accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

In relazione all'impiego di cittadini di Paesi Terzi, l'Organismo di Vigilanza riceve informazioni in merito ad eventuali assunzioni di dipendenti residenti in Paesi extra UE.

Capitolo D.8

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – E –

Delitti informatici e delitti in materia di violazione del diritto d'autore

CAPITOLO E.1

E.1.1 Le fattispecie dei delitti informatici (art. 24-*bis* del Decreto 231) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto 231)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici (art. 24-*bis*), nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 tra i Reati Presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-*novies*).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato astrattamente applicabili alla Società, per le quali gli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001 prevedono una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività Sensibili risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

E.1.2 Delitti informatici

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo".

La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una cornice edittale più severa anche qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur

vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E ISTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "*al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o istalla apparati, strumenti, parti di apparati o di altri strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o*

telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo".

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy* Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carpisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più

sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "*fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici,*

parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi".

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obbiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

ESTORSIONE (ART. 629, COMMA 3, C.P.)

Il reato di "estorsione informatica" punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* c.p. ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*".

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE (ART. 635-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico*".

La pena è aumentata nelle seguenti ipotesi:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Questo delitto si distingue da quello dianzi analizzato poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblico interesse; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di

dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato sia integrato è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato di realizza quando un soggetto "*mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*".

La pena è aumentata nelle seguenti ipotesi:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-*bis* c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un *virus*).

DETENZIONE, DIFFUSIONE E ISTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 635-QUATER.1 C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "*allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici*".

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un *virus*, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un *virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura nei confronti di chiunque "mediante le condotte *di cui all'art. 635*-quater [Danneggiamento di sistemi informatici o telematici] *ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*".

La pena è aumentata nelle seguenti ipotesi:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-*ter*), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli *file* o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

* * *

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per la Società.

E.1.3 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-*novies* concernente i "*delitti in materia di violazione del diritto d'autore",* ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito "*Legge sul Diritto d'Autore*").Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-*novies* del Decreto 231 e ritenute astrattamente applicabili alla Società.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171, COMMA 1, LETT. A-BIS E COMMA 3. LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;

(ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto

d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNATI DALLA SIAE O DA ALTRI ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA O DA ENTITÀ DI GESTIONE INDIPENDENTI (ART. 171-BIS LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE o da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE o da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono

sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE – PER USO NON PERSONALE E A SCOPO DI LUCRO – DI UN'OPERA DELL'INGEGNO DESTINATA AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO (ART. 171-TER LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Si precisa a tale riguardo che, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 23 settembre 2025 n. 132 in materia di intelligenza artificiale, sono qualificate "opere dell'ingegno" ai sensi dell'art. 171-ter della Legge sul Diritto d'Autore anche quelle opere realizzate con il supporto dell'intelligenza artificiale.

MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE (ART. 171-SEPTIES LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-*bis* ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non

comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE (ART. 171-OCTIES LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

CAPITOLO E.2

E.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e delitti in violazione del diritto d'autore

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1) Gestione sistemi informativi;
2) IT - utilizzo di *software*;
3) Diffusione di contenuti multimediali.

CAPITOLO E.3

Principi di comportamento generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i soggetti che operano a livello periferico (Consulenti, *service provider* ecc.) nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di Delitti in violazione del Diritto d'Autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto).

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale *software* non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nelle procedure aziendali relative a:

- gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni,
- gestione delle credenziali personali (*username* e *password*); e
- corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali e delle credenziali d'accesso per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare fenomeni anomali sulla rete aziendale;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;

5. predispone e mantiene adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
7. effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

CAPITOLO E.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si descrivono qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai destinatari della presente Parte Speciale nell'ambito delle Attività Sensibili.

Principi specifici di comportamento nell'ambito della:

1) Gestione sistemi informativi

   a. è fatto divieto di introdurre in azienda e collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;

   b. è vietato modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;

   c. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);

   d. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;

   e. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;

   f. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;

g. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

h. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;

i. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;

j. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

k. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

l. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;

m. la Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

    i. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;

ii. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;

iii. diffidare i Dipendenti dall'utilizzare il PC aziendale per uso personale;

iv. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

v. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;

vi. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;

vii. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;

viii. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

ix. fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;

x. impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;

xi. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (cosiddetti "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);

xii. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (cosiddetti "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

xiii. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

xiv. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;

xv. informare tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;

xvi. prevedere l'obbligo di segnalazione delle irregolarità riscontrate nell'utilizzo delle abilitazioni;

xvii. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o

ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;

xviii. effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli *ex ante* ed *ex post* sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, rielaborare con regolare cadenza i *log* dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali.

2) <u>IT – Utilizzo di *software*</u>

a. la Società effettua periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con gli eventuali fornitori dei relativi *software*;

b. la Società verifica periodicamente la corrispondenza tra le eventuali banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;

c. la Società si impegna al rispetto delle indicazioni elaborate a livello di Gruppo LVMH in merito all'utilizzo di *software* e/o di piattaforme di intelligenza artificiale.

3) <u>Diffusione di contenuti multimediali</u>

a. la Società verifica che non vengano trasmessi nelle aree comuni, ovvero comunque messi a disposizione nelle stanze, materiali ottenuti in violazione della normativa a tutela del diritto d'autore.

CAPITOLO E.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO E.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – F –

Delitti di criminalità organizzata

CAPITOLO F.1

Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* Decreto 231)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-*ter* (di seguito i "**Delitti di Criminalità Organizzata**") ampliando la lista dei Reati Presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- "*associazione per delinquere*" di cui all'art 416 c.p.;
- "*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*" di cui all'art. 416 comma 6 c.p.;
- "*associazione di stampo mafioso anche straniere*" di cui all'art. 416-*bis* c.p.;
- "*scambio elettorale politico-mafioso*" di cui all'art. 416-*ter* c.p.;
- "*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*" di cui all'art. 630 c.p.;
- "*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*" di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- "*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*" di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Da un'analisi preliminare dei rischi relativi alle attività poste in essere dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 416 comma 6 c.p., 416-*bis*, 416-*ter* c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce, invece, qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24-*ter* del Decreto ritenuta *prima facie* rilevante per la Società e prevista dall'art. 416 c.p.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione per delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione. Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

CAPITOLO F.2

Attività Sensibili

La principale Attività Sensibile nell'ambito dei reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno è la seguente:

1) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze).

CAPITOLO F.3

F.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

b. instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

a. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;

b. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

CAPITOLO F.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili valgono i seguenti principi.

Principi specifici di comportamento nell'ambito dello:

1) Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze)

   a) I rapporti tra la Società, i *Partner*, i Fornitori e i Consulenti devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;

   b) i *Partner*, i Fornitori e i Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad esempio, utilizzando apposite liste predefinite di controparti di fiducia – cosiddette "*vendor list*" –, una procedura formalizzata di *beauty contest*, *check-list*, questionari. ecc.). Se per tali controparti si tratta del primo incarico, viene richiesta documentazione (eventualmente anche un'autocertificazione) comprovante il possesso dei requisiti necessari in base al tipo di servizio o opera da prestare in favore della Società (ad esempio, i requisiti di professionalità e onorabilità per i Consulenti), con l'obbligo per le stesse di comunicare senza ritardo l'eventuale venir meno di uno di detti requisiti (ad esempio, condanna per qualche reato o sanzione disciplinare dell'Ordine professionale di appartenenza, mancato rinnovo di un'autorizzazione necessaria a svolgere il servizio);

   c) la Società individua – in un'apposita procedura – i presupposti in base ai quali nella selezione di una controparte contrattuale è necessario svolgere una *due diligence* "rafforzata" (ad esempio: *red flag* emersi in fase di qualifica preliminare; Paese in cui ha sede la controparte, controparte che è stata indicata da una P.A.; importo del contratto particolarmente elevato; ecc.);

d) Eventuali deroghe alla procedura applicabile per la selezione di *Partner*, Fornitori e Consulenti devono essere adeguatamente motivate e tracciate.

e) I contratti con *Partner*, Fornitori e Consulenti devono contenere clausole *standard* ("**Clausole 231**") con cui

   1. i *Partner*, Fornitori o Consulenti dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Condotta Fornitori e del Modello adottato dalla Società, di impegnarsi a rispettarlo per quanto loro applicabile, eventualmente di aver anch'essi adottato un analogo codice di comportamento o modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto);

   2. i *Partner*, Fornitori o Consulenti dichiarino di non aver mai riportato condanne, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti *ex* art. 444 c.p.p., per uno dei Reati e si impegnino, nel caso venisse aperto nei loro confronti un procedimento penale per fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, a darne prontamente notizia alla Società;

   3. vengano regolate le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello (vale a dire clausole risolutive espresse e penali).

f) La Società – anche per il tramite di consulenti esterni specializzati – prevede l'effettuazione di *audit* sui Fornitori, secondo le procedure aziendali applicabili e di quanto previsto a livello contrattuale.

CAPITOLO F.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle procedure adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO F.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – G –

Reati ambientali e delitti contro gli animali

CAPITOLO G.1

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

L'art. 25-*undecies* del Decreto è stato recentemente modificato dalla L. n. 82 del 6 giugno 2025, che ha apportato modifiche agli artt. 727 *bis* c.p. e 733 *bis* c.p., dal D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025 (convertito con L. 3 ottobre 2025, n. 147), che ha introdotto nuove fattispecie di reato (artt. 452-*septies* c.p., 452-*terdecies* c.p. e artt. 255 *bis* – 255 *ter* – 256 *bis* del D.lgs. 152/06) e apportato modifiche ad alcune fattispecie criminose preesistenti, nonché, da ultimo, dal D.lgs. 21 aprile 2026 n. 81 (in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 9 della L. 13 giugno 2025 n. 91).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-*undecies* del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali").

G.1.1 Fattispecie di cui al Libro III del Codice Penale

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE E COMMERCIO DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

L'art. 727-*bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta; c) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Il Legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della

specie.

Quanto alla fattispecie dell'art. 727-*bis* c.p., si pone la necessità di individuare cosa si intenda per "specie animale o vegetale selvatica protetta". In tal senso, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 121/2011 contiene la precisazione secondo la quale "*Ai fini dell'applicazione dell'art. 727 bis c.p., per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE*". Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cosiddetta direttiva «Uccelli»).

La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove *"l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie*".

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI* HABITAT *ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-*BIS *C.P.)

Fattispecie abrogata ad opera del d.lgs. 21 aprile 2026 n. 81, seppur tuttora presente nel catalogo dei reati presupposto in materia ambientale ai sensi dell'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001.

G.1.2 Fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006 (TUA)

REATI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (ART. 137, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- apertura, effettuazione o mantenimento di scarichi di acque reflue senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, scarico di acque reflue industriali in violazione dei valori limite di emissione;
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite previsti dal TUA oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dalle Autorità competenti;
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili.

ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI (ART. 255-BIS LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Tale fattispecie è stata introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.L. 8 agosto 2025 n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025 n. 147.

La norma punisce l'abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi ovvero l'immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee qualora:

a) dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, ecosistema o biodiversità, anche agraria, di flora o fauna;

b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati (nonché su strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze).

La sanzione è quella della reclusione da sei mesi a cinque anni per il privato e da nove mesi a cinque anni e sei mesi nella forma qualificata dei titolari di imprese e responsabili di enti.

ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART. 255-TER LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Tale fattispecie è stata introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.L. 8 agosto 2025 n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025 n. 147.

La norma punisce l'abbandono o il deposito di rifiuti pericolosi ovvero l'immissione degli stessi in acque superficiali o sotterranee.

La pena è aumentata qualora:

a) dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, ecosistema o biodiversità, anche agraria, di flora o fauna;

b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati (nonché su strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze).

La sanzione è quella della reclusione da uno a cinque anni per il privato e da un anno a cinque anni e sei mesi nella forma qualificata dei titolari di imprese e responsabili di enti.

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (*i.e.* la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente art. sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle

prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI (ART. 256-BIS D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Tale fattispecie è stata introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.L. 8 agosto 2025 n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025 n. 147.

La norma si articola nel reato di:

1) incendio appiccato a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
2) incendio appiccato a rifiuti pericolosi;
3) combustione di rifiuti non pericolosi di cui al comma 3-*bis* primo periodo dell'articolo 256-*bis* TUA;
4) combustione di rifiuti non pericolosi di cui al secondo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 256-*bis* TUA.

La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con pena più grave quando:

a) dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero un pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, ecosistema o biodiversità, anche agraria, di flora o fauna;

b) il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati (nonché su strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze).

BONIFICA DEI SITI (ART. 257, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

La fattispecie incriminatrice punisce la condotta di chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, inquina il suolo, il sottosuolo, le acque superficiale o le acque sotterranee determinando il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e, successivamente all'inquinamento, omette la bonifica dei siti inquinati in conformità al progetto approvato dalle autorità competenti (Comune, Provincia e Regione).

Se l'inquinamento del sito è cagionato da sostanze pericolose si possono applicare le ulteriori misure punitive previste la secondo comma dell'art. 257 (arresto e sanzione amministrativa).

Si rileva che la giurisprudenza che si è espressa sull'applicazione dell'art. 257, comma 2, non è omogenea nel giudizio circa la natura di autonoma oppure di fattispecie aggravata del reato base previsto dal primo comma da attribuire alla previsione del secondo comma.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

L'art. 258 stabilisce che siano punite le imprese che: non effettuano o la effettuano in modo incompleto o inesatto la comunicazione annuale dei rifiuti (MUD), omettono la tenuta (o incompleta tenuta) dei registri di carico e scarico rifiuti, effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

In particolare, l'art. 25-*undecies* richiama il comma 4, secondo periodo della disposizione in oggetto, che è stato modificato dal D.L. 8 agosto 2025 n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025 n. 147. Pertanto, la responsabilità in ambito 231 può sorgere (ed è punita secondo la disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici) in caso di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto, nonché in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza il relativo formulario né documento sostitutivo.

SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI (ART. 259, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 TUA, modificato dal D.L. 8 agosto 2025 n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025 n. 147, è punito chiunque effettua una spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI (ART. 259-TER, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

La disposizione prevede che, se i fatti disciplinati dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 vengono commessi per colpa, le pene stabilite per tali reati siano ridotte da un terzo a due terzi.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

L'art. 260-*bis* punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

Si precisa, tuttavia, che il Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ("RENTRI", introdotto dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12) ha superato il SISTRI che (ancorché ancora richiamato dalla norma in oggetto) risulta eliminato[4].

SANZIONI (ART. 279, D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

È punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

G.1.3 Fattispecie di cui alla Legge n. 150/1992

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal

[4] In considerazione del fatto che le disposizioni legislative ad opera delle quali è avvenuta tale sostituzione non hanno provveduto né a modificare l'articolo in oggetto né a introdurre sanzioni che facciano riferimento al RENTRI, il riferimento a tale fattispecie è stato mantenuto nel presente Modello a titolo meramente prudenziale.

Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

1) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
2) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
3) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
4) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
5) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
6) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

G.1.4 Fattispecie di cui alla Legge n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece puniti l'impiego, la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

G.1.5 Fattispecie di cui al D.Lgs. n. 202/2007

Infine, sono richiamati anche i reati relativi all'inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive (artt. 8-9 D.Lgs. 202/2007).

G.1.6 Fattispecie di cui al Libro II, Titolo VI *bis*, Codice Penale

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 21 aprile 2026, n. 81, la norma punisce chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

b) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto alternativamente:

1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) in danno di specie animali o vegetali protette;

3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;

4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetto durevoli.

In assenza di specifica indicazione legislativa, per "dimensioni notevoli" si intende un inquinamento caratterizzato da una consistenza fisico-spaziale considerevole dell'ecosistema, quando la condotta abusiva inquinante cagiona le conseguenze descritte nella prima parte dell'art. 452-*bis* c.p.

Per "effetti durevoli", invece, si possono intendere quei fenomeni di inquinamento in danno di un ecosistema i cui effetti permangano entro una soglia temporale apprezzabile ovvero fino a quando sopravvenga un fatto idoneo a farli cessare e che, comunque, non presentino caratteristiche di irreversibilità.

La pena è altresì aumentata se l'inquinamento causi la distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Infine, se dai fatti sopra delineati derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle

persone, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi aggravate, la sanzione pecuniaria applicabile all'ente è aumentata di un terzo.

COMMERCIO DI PRODOTTI INQUINANTI (ART. 452-BIS.1 C.P.)

L'art. 3 del D.lgs. 21 aprile 2026 n. 81 ha introdotto nel codice penale la nuova fattispecie di commercio di prodotti inquinanti *ex* art. 452-*bis*.1 c.p., per la configurabilità del quale si richiede l'abusiva immissione sul mercato o l'abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'utilizzazione contestuale, da parte del legislatore delegato, dell'espressione "*immette sul mercato o mette comunque in circolazione*" è finalizzata a coprire qualsiasi ipotesi di movimentazione "abusiva" di prodotti inquinanti e, alla individuazione delle varie modalità con le quali determinate condotte potranno essere ricomprese nella nuova fattispecie. In ogni caso, la condotta deve essere "abusiva".

La condotta punita è, dunque, quella consistente nell'abusiva immissione sul mercato o nella messa in circolazione del prodotto inquinante, accompagnata da un suo impiego ed il successivo inquinamento. Pertanto, della diffusione potranno rispondere anche tutti i soggetti coinvolti in questa specifica attività (intermediari, distributori ecc.) a titolo di concorso nel reato, qualora essi cooperino consapevolmente nella consumazione del fatto-reato, o a titolo autonomo se agiscono di loro esclusiva iniziativa nel commetterlo.

La norma di nuova introduzione prevede, inoltre, alcune circostanze aggravanti ad effetto comune e speciale del tutto identiche a quelle previste per l'inquinamento ambientale, con la sola differenza dell'aggravante ad effetto comune del "*pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat,*

alla fauna o alla flora", non presente nell'art. 452- *bis c.p.*

L'art. 6, infine, estende ai reati nuova introduzione – ivi compreso il commercio di prodotti inquinanti – alcune disposizioni del codice penale già previste per i delitti contro l'ambiente e, segnatamente, gli art. 452-*decies*, 452- *undecies* e 452- *duodecies* c.p., riguardanti, rispettivamente, il ravvedimento operoso, la confisca ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Si precisa, da ultimo, che l'art. 3 del D.lgs. 81/2026 ha introdotto due ulteriori articoli nel Titolo VI- *bis* del codice penale dedicato ai delitti contro l'ambiente:

a) L'art. 452-*quinquiesdecies* (nozione di abusività) stabilisce che, agli effetti della legge penale, il termine "abusivamente" si intende riferito anche alle condotte poste in essere: 1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente; 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1); 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

b) L'art. 452-*sexiesdecies* (circostanze aggravanti) prevede due nuove circostanze aggravanti ad effetto comune applicabili con riferimento a tutti i delitti contro l'ambiente contenuti nel Titolo VI-*bis,* che si configurano se dal reato deriva un profitto di rilevante entità ovvero se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

   Per delitti aggravati ai sensi dell'art. 452-*sexiesdecies*, la sanzione pecuniaria applicabile all'ente è aumentata di un terzo.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

La norma punisce chi, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente provoca un disastro ambientale, che consiste nell'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema che sia irreversibile, o la cui eliminazione sia particolarmente onerosa ed eccezionale, oppure nell'offesa all'incolumità pubblica, in ragione della gravità del fatto, per estensione, o per gli effetti, o per il numero di persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. In tal caso, la sanzione pecuniaria applicabile all'ente è aumentata di un terzo.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

La norma prevede che, qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* c.p. sia commesso per colpa, le pene ivi previste siano diminuite. Le pene sono ulteriormente diminuite nel caso dalla commissione dei fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)

Sono punite molteplici condotte abusive (cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, abbandono, ecc.) concernenti materiali ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 del TUA o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinente, la pena è aumentata fino alla metà.

IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO (ART. 452-SEPTIES C.P.)

Tale fattispecie è stata introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.L. 8 agosto 2025 n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025 n. 147.

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

Tale fattispecie consiste, alternativamente, nell'impedire, intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro oppure nel comprometterne gli esiti. Tali risultati devono essere conseguiti negando l'accesso (ad esempio, con l'impiego di forza fisica), predisponendo ostacoli (ad esempio, per rendere disagevole l'accesso e il controllo) o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi (ad esempio, mediante la copertura di un pozzetto dedicato ai prelievi di campioni di acqua ecc.).

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE CON AGGRAVANTE AMBIENTALE (ART. 452-OCTIES C.P.)

La norma prevede una specifica aggravante di pena per i reati di associazione a delinquere aventi lo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal codice penale. Se si tratta di reato di associazione mafiosa, costituisce aggravante il fatto stesso dell'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

OMESSA BONIFICA (ART. 452-TERDECIES C.P.)

Tale fattispecie è stata introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.L. 8 agosto 2025 n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025 n. 147.

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES

C.P.[5])

Tale fattispecie è stata modificata dal D.L. 8 agosto 2025 n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025 n. 147.

Per integrare la presente fattispecie occorrono una pluralità di operazioni (almeno due) tra l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la condotta di cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque di gestione di rifiuti, l'ingente quantità di rifiuti, il carattere abusivo dell'attività di gestione.

Questo tipo di delitto ha natura di reato (i) necessariamente abituale, in quanto la sua integrazione richiede la realizzazione di più comportamenti della stessa specie; (ii) di pura condotta, in quanto è su di questa che si incentra tutto il disvalore penale; (iii) si caratterizza per il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire un ingiusto profitto.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena una pena maggiore.

La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240 del TUA o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinente, la pena è aumentata fino alla metà.

G.1.7 Fattispecie di cui al D.lgs. 21 aprile 2026 n. 81 in attuazione dell'art. 9 Legge 13 giugno 2025 n. 91

Il D.lgs. 21 aprile 2026 n. 81, in attuazione della delega contenuta nell'art. 9 della Legge 13 giugno 2025 n. 91, ha introdotto i nuovi reati di produzione e commercio

[5] Il reato è stato introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sostituisce l'art. 260 del T.U. Ambiente, abrogato dal citato Decreto. Come specificato, infatti, dall'art. 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale*".

di sostanze ozono lesive (art. 4) e di produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5).

La prima fattispecie punisce chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'art. 2, lett. a), del reg. UE 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti. La stessa pena si applica anche chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Nel caso in cui i fatti sopra descritti siano commessi per colpa grave, è prevista una diminuzione di pena.

Anche in questo caso si richiede che la condotta sia abusiva, mentre il numero dei destinatari del precetto è più ampio rispetto a quello previsto dall'art. 452-*bis*1 c.p. per il commercio di prodotti inquinanti, poiché vengono prese in considerazioni le varie fasi di produzione, diffusione ed utilizzo delle sostanze vietate, non limitando l'ambito di applicazione alla sola commercializzazione e messa in circolazione.

La seconda fattispecie punisce chi abusivamente produce, importa o esporta gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele di cui all'art. 2, lett. a), del reg. UE 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, nonché chi abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia tali sostanze o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime.

L'art. 6, infine, estende ai reati nuova introduzione – ivi compresi quelli sopra riportati – alcune disposizioni del codice penale già previste per i delitti contro l'ambiente e, segnatamente, gli art. 452-*decies*, 452- *undecies* e 452- *duodecies* c.p., riguardanti, rispettivamente, il ravvedimento operoso, la confisca ed il ripristino dello stato dei

luoghi.

Le fattispecie in materia di delitti contro gli animali (art. 25-*noviesdecies*, D.Lgs. 231/2001)

La legge 6 giugno 2025 n. 82 ha modificato le fattispecie di reato contro gli animali contenute nel codice penale e contestualmente ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti mediante l'introduzione del nuovo art. 25-noviesdecies del D.lgs. 231/2001.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati astrattamente applicabili contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-*noviesdecies* del Decreto.

UCCISIONE DI ANIMALI (ART. 544-BIS)

Tale fattispecie punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale.

La pena è aumentata se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale.

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI (ART. 544-TER)

Tale fattispecie punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata se dai fatti sopra descritti derivi la morte dell'animale.

SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI (ART. 544-QUATER)

Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

CAPITOLO G.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

L'Attività Sensibile identificata dalla Società con riferimento ai reati ambientali è la seguente:

1) Gestione dei rifiuti;
2) Gestione degli adempimenti in materia ambientale (in particolare, in materia di gestione delle acque).

Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro gli animali

L'Attività Sensibile identificata dalla Società con riferimento ai delitti contro gli animali è la seguente:

1) Gestione di attività venatorie.

CAPITOLO G.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
b) all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente e verso il trattamento degli animali;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale e sulla fauna locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale e di regolamentazione dell'attività venatoria;

- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- laddove la Società, ai fini dell'esercizio della propria attività, sia destinataria di un provvedimento autorizzativo/concessorio in materia ambientale, è fatto obbligo a tutti i destinatari di attenersi scrupolosamente alle condizioni e ai parametri in esso indicati.

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello.

CAPITOLO G.4

Principi procedurali specifici

Principi specifici di comportamento nell'ambito della:

1. Gestione dei rifiuti

   La Società:

   1) adotta una gestione dei Rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla diminuzione della produzione e al recupero degli stessi;
   2) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie Rifiuti;
   3) vigila sulla corretta Gestione dei Rifiuti, anche laddove affidati a terzi, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti e, in particolare,

   - affida le attività di intermediazione, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti (ad esempio, toner e apparecchiature elettriche) esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali;
   - nei contratti con queste ultime cura che siano inserite clausole a tutela della Società che prevedano: (a) la garanzia da parte dei fornitori di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, (b) dichiarazioni in merito al rispetto del Modello organizzativo della Società, (c) clausola risolutiva espressa in caso di violazione del Modello Organizzativo della Società, (d) obblighi per i fornitori/appaltatori/subappaltatori di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc..
   - verifica la corretta destinazione dei Rifiuti tramite il controllo documentale dei formulari di identificazione dei rifiuti.

2. Gestione degli adempimenti in materia ambientale (in particolare, in materia di gestione delle acque).

La Società:

1) ha implementato un processo di controllo e monitoraggio della qualità delle acque, che prevede l'esecuzione regolare di analisi microbiologiche. Le analisi sono affidate a un consulente tecnico specializzato, dotato delle necessarie competenze, che opera in raccordo con i referenti interni della Società, a garanzia della terzietà dei risultati;
2) ha implementato, in aggiunta alle analisi periodiche di laboratorio, un sistema di telecontrollo dei valori microbiologici delle acque per il controllo in tempo reale degli stessi. L'accesso alla piattaforma di monitoraggio è garantito in modo simultaneo e continuativo tanto al personale interno preposto quanto al consulente esterno, assicurando una supervisione rafforzata, con doppio livello di controllo sui valori rilevati;
3) dispone di un sistema di conservazione degli esiti delle analisi per garantirne la disponibilità e la tracciabilità.

3. <u>Gestione dell'attività venatoria</u>

La Società:

1) effettua il monitoraggio e il controllo della fauna presente all'interno dell'area di pertinenza dell'Hotel, attraverso l'effettuazione di censimenti periodici dei capi di bestiame;
2) comunica le risultanze dei censimenti agli enti locali e alle autorità competenti in materia faunistico-venatoria, in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente;
3) organizza e svolge attività venatoria autorizzata all'interno della struttura nel pieno rispetto del quadro normativo nazionale e locale applicabile nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dagli enti locali competenti in ordine ai capi da abbattere;
4) pianifica l'attività venatoria sulla base dei piani di abbattimento o di controllo faunistico approvati dalle autorità competenti (es. Regione) e

comunque nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni stabiliti dagli enti preposti alla gestione del territorio.

CAPITOLO G.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nella *policy* aziendale adottata ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO G.7

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – H –

Delitti contro l'industria e il commercio e reati rilevanti per gli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

CAPITOLO H.1

Delitti contro l'industria e il commercio e reati rilevanti per gli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 (supplemento ordinario n. 136), ha introdotto (art. 15, co. 7) nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *bis*.1 "Delitti contro l'industria e il commercio".

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, viene di seguito fornita un'esemplificazione delle condotte che integrano le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio, astrattamente applicabili alla Società.

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Le modalità con le quali potrebbe essere possibile realizzare il comportamento criminoso in oggetto sono molteplici: una caratteristica del reato di turbata libertà dell'industria e del commercio è, tuttavia, l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, si compiano atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il tema della concorrenza sleale è noto. Per sconfinare nell'ambito penale, tuttavia, è necessario agire con minaccia o violenza al fine di controllare o quantomeno condizionare le attività commerciali, industriali o produttive incidendo sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera concorrenza; e così, qualsiasi forma di violenza o minaccia che sfoci nell'intimidazione di un concorrente

magari in occasione di una gara potrebbe rientrare nella fattispecie criminosa in oggetto.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

CONTRAFFAZIONE DEI SEGNI DI INDICAZIONE GEOGRAFICA E DI DENOMINAZIONE PROTETTA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.)

La norma in questione punisce chiunque contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali ovvero, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte.

PENA ACCESSORIA E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 517 OCTIES C.P.)

L'art. 25 *bis*.1 del Decreto, così come riformato dalla legge 21 aprile 2026 n. 75, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria anche in relazione all'ipotesi di cui all'art. 517-*octies* comma quarto c.p., introdotto per effetto della suddetta modifica normativa.

Tale norma stabilisce, al comma quarto specificatamente richiamato, una circostanza aggravante della pena prevista per i nuovi reati di frode alimentare (art. 517 *sexies* c.p.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517 *septies* c.p.) se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi associativi, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

Per mera chiarezza espositiva, si riportano di seguito le fattispecie di cui agli artt. 517 *sexies* c.p. e art. 517 *septies* c.p.

FRODE ALIMENTARE (ART. 517 SEXIES C.P.)

La norma in questione, introdotta dalla, punisce chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

Tuttavia, la punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

COMMERCIO DI ALIMENTI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 SEPTIES C.P.)

La norma in questione, introdotta dalla legge 21 aprile 2026 n. 75, punisce chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.

* * *

Come noto, inoltre, a norma dell'art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 ("*Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*"), vi sono una serie di fattispecie di reato ulteriori che possono assumere rilevanza ai sensi del Decreto 231, laddove siano poste in essere da "*enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva*".

Tra queste, in particolare, risultano astrattamente rilevanti per la Società le seguenti fattispecie.

ADULTERAZIONE O CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI (ART. 440 C.P.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque corrompa o adulteri acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, nonché a chi contraffaccia, in modo pericoloso per la salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI CONTRAFFATTE O ADULTERATE (ART. 442 C.P.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, senza essere concorso nei reati di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari o di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute, detenga per il commercio, ponga in commercio, ovvero distribuisca per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso per la salute pubblica

COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE (ART. 444 C.P.)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque detenga per il commercio, ponga in commercio ovvero distribuisca per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose per la salute pubblica.

CAPITOLO H.2

Attività Sensibili

Premesso che la Società risulta titolare di certificazioni (in particolare, in ambito di caratteristiche dei prodotti alimentari), le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di falsità nei segni di riconoscimento e di turbata libertà dell'industria e del commercio nonché dei reati rilevanti per gli enti che operano nella filiera degli oli vergini d'oliva che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Gestione dei rapporti con i *competitor*;
2. Gestione delle denominazioni, della descrizione, dell'etichettatura e, in generale, della qualità dei prodotti.

CAPITOLO H.3

Principi generali di comportamento

H.3.1 Il sistema in generale

Nell'espletamento delle Attività Sensibili, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- le regole di corretta e legittima concorrenza;
- il sistema di procedure e presidi aziendali adottati e vigenti in materia di controllo sui prodotti e sulle materie prime acquistate da terzi e destinate alla trasformazione;
- la normativa italiana in materia generalmente applicabile.

H.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- perpetrare comportamenti criminosi al fine di denigrare i concorrenti ed i loro servizi e/o prodotti;
- sviluppare campagne pubblicitarie e/o comunicazioni al pubblico la cui finalità sia quella di screditare uno o più concorrenti;
- ostacolare l'attività di un concorrente al fine di ottenere indiretto vantaggio;
- effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una concorrenza scorretta e/o non trasparente;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (artt. 25 *bis* ed art. 25 *bis.*1 del Decreto e art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9);
- indicare una composizione di un prodotto commercializzato dalla Società non esattamente corrispondente a quella reale;

- indicare una provenienza del prodotto non esattamente corrispondente al luogo di produzione in violazione della normativa rilevante;
- introdurre nello Stato italiano prodotti con indicazioni di provenienza non veritiere;
- introdurre nello Stato italiano prodotti con segni distintivi contraffatti.

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello.

CAPITOLO H.4

Principi procedurali specifici di comportamento

Principi specifici di comportamento nell'ambito della:

1. Rapporti con i *competitor*

   a) La Società garantisce la sensibilizzazione – soprattutto dei soggetti maggiormente esposti al contatto con i *competitor* o con i clienti della Società – al rispetto, in particolare nella commercializzazione dei prodotti, di regole e di principi di condotta volti a garantire una corretta e legittima concorrenza;
   b) la Società definisce chiaramente ruoli e responsabilità nel processo di selezione e assegnazione degli incarichi alle agenzie di viaggio;
   c) negli accordi con le agenzie di viaggio e con quelle di stampa le funzioni di volta in volta competenti assicurano l'inserimento di una specifica clausola che disciplini tra l'altro le conseguenze del mancato rispetto del Decreto 231 e del Modello.

2. Gestione delle denominazioni, della descrizione, dell'etichettatura e, in generale, della qualità dei prodotti

   a) La Società si impegna a:
      - garantire la formalizzazione di procedure riguardo ai controlli del rispetto degli *standard* qualitativi dei prodotti;
      - verificare che l'origine e la provenienza dei prodotti siano correttamente indicate sulla rispettiva etichetta;
      - rispettare il sistema di controllo e monitoraggio della qualità delle acque mediante l'esecuzione regolare di analisi microbiologiche, anche con l'ausilio di un tecnico esterno specializzato.

CAPITOLO H.5

I Controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO H.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – I –

Delitti contro la personalità individuale

CAPITOLO I.1

Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti contro la personalità individuale introdotti dalla Legge 228/2003 tra i Reati Presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-*quinquies*, e sue modifiche e integrazioni).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-*quinquies* del Decreto.

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

L'art. 600 c.p. punisce chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, all'accattonaggio, alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-BIS C.P.)

L'art. 600-*bis* c.p. punisce chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto nonché chiunque favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne tragga profitto. Inoltre, la norma in parola punisce chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600-TER C.P.)

L'art. 600-*ter* c.p. punisce chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produca materiale pornografico nonché chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli tragga altrimenti profitto. È, altresì, punito chi fa commercio del suddetto materiale pornografico.

Inoltre, è punito chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

È, altresì, punito chiunque, al di fuori delle suddette ipotesi, offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di sopra e la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Ai fini di cui al presente reato, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600-QUATER C.P.)

L'art. 600-*quater* c.p. punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

PORNOGRAFIA VIRTUALE (ART. 600-QUATER.1 C.P.)

L'art. 600-*quater*.1 c.p. punisce chiunque si procura o detiene materiale pornografico che rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600-QUINQUIES C.P.)

L'art. 600-*quinquies* punisce chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)

L'art. 601 punisce chiunque recluti, introduca nel territorio dello Stato, trasferisca anche al di fuori di esso, trasporti, ceda l'autorità sulla persona, ospiti una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizzi le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, ovvero all'accattonaggio o alla maternità surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento.

È punito, inoltre, chiunque realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

APPROFITTAMENTO DELLA VITTIMA DI RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ O DI TRATTA (ART. 601.1 C.P.)

Introdotta dal D.lgs. 12 giugno 2026 n. 115, la norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.).

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)

L'art. 602 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS C.P.)

Il reato in oggetto dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sia punito

chiunque:

a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista una pena più severa se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Ai fini dell'articolo in parola, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, invece, aggravanti del reato: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CAPITOLO I.2

Attività Sensibili nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale

Le Attività Sensibili identificate dalla Società con riferimento ai delitti contro la personalità individuale sono le seguenti:

1) Registrazione degli ospiti;
2) Diffusione di contenuti multimediali;
3) Selezione dei fornitori, appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi contratti.

CAPITOLO I.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi, che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della stessa.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei clienti.

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello.

CAPITOLO I.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

Principi specifici di comportamento nell'ambito della:

1. Registrazione degli ospiti
   a) La Società effettua controlli sia formali che sostanziali degli ospiti dell'Hotel, ad esempio tramite la richiesta di documenti di identità in corso di validità e la corrispondenza degli stessi con l'indicazione dei nominativi oggetto della prenotazione;
   b) la Società ha il divieto di registrare i minori che non siano accompagnati da chi ne ha la responsabilità genitoriale o da chi ne è tutore;
   c) la Società svolge attività informativa e di sensibilizzazione nei confronti del personale dell'Hotel in relazione ai Reati oggetto della presente Parte Speciale e, in particolare, raccomanda di segnalare prontamente alle funzioni competenti eventuali discrepanze tra il numero di ospiti registrati in una camera dell'Hotel e il numero di quelli effettivamente presenti e, in generale, di segnalare qualsiasi situazione potenzialmente anomala che dovesse essere riscontrata.
2. Diffusione di contenuti multimediali
   a) La Società verifica che non vengano trasmessi nelle aree comuni, ovvero comunque messi a disposizione nelle stanze, materiali dal contenuto illecito.
3. Selezione dei Fornitori , appaltatori e subappaltatori e gestione dei relativi contratti
   a) I Destinatari del presente Modello sono obbligati:

- nei rapporti con i Fornitori (anche in relazione alle attività CAPEX), a rispettare tutti i principi procedurali indicati dalle *policy* aziendali con riguardo all'instaurazione dei suddetti rapporti;
- ad instaurare e mantenere rapporti con i Fornitori (anche in relazione alle attività CAPEX) improntati alla massima correttezza e trasparenza richiedendo, in sede contrattuale, garanzie (con facoltà della Società di svolgere controlli in merito) sul rispetto da parte di questi ultimi della normativa di settore in materia giuslavoristica (compreso il rispetto del CCNL applicabile), di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei principi etici a tutela della persona, nonché degli adempimenti contributivi e retributivi;
- a inserire nei contratti con i Fornitori la Clausola 231 una clausola standard (cosiddetta "**Clausola 231**")

b) Al fine di prevenire i reati contro la personalità individuale, la Società:

- provvede a richiedere le necessarie informazioni ai Fornitori (anche in relazione alle attività CAPEX) al fine di valutare la trasparenza degli stessi nell'ambito del rispetto dei diritti del lavoratore;
- chiede ai Fornitori (anche in relazione alle attività CAPEX) di comunicare il ricorso a eventuali subfornitori nell'ambito del servizio o dell'opera oggetto del contratto di appalto per relativa autorizzazione e per consentire alla Società di svolgere le valutazioni del caso, oltre che per svolgere eventuali audit presso i subfornitori autorizzati;
- nell'ambito delle verifiche svolte prima dell'istaurazione di rapporti contrattuali con i Fornitori (anche in relazione alle attività CAPEX), prevede l'effettuazione di un controllo sulla capacità organizzativa del Fornitore rispetto alla realizzazione del servizio o dell'opera oggetto del contratto di appalto con la Società;

- svolge verifiche sulla regolarità contributiva e retributiva dei Fornitori (anche in relazione alle attività CAPEX) e sugli eventuali subfornitori, nonché sul rispetto della normativa giuslavoristica, anche mediante interviste con il personale del Fornitore;
- laddove intenda locare (o mettere a disposizione per brevi periodi) immobili di proprietà, valuta e disciplina con particolare dovizia la stipula dei relativi contratti (*i.e.* procedendo ad un'accurata valutazione della controparte al fine di escludere che negli immobili locati vengano realizzate le condotte illecite che integrano i reati richiamati nella presente Parte Speciale);
- si impegna a garantire una remunerazione congrua all'intera catena di fornitura.

c) La Società – anche per il tramite di consulenti esterni specializzati – prevede l'effettuazione di *audit* sui Fornitori e su eventuali subfornitori di secondo livello, secondo le procedure aziendali applicabili e di quanto previsto a livello contrattuale.

Si rimanda, per quanto applicabili, ai princìpi di comportamento previsti per l'Attività Sensibile "*Approvvigionamento di beni e servizi (ivi comprese le consulenze)*".

CAPITOLO I.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

È altresì attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO I.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – L –

Reati tributari

CAPITOLO L.1

Reati tributari

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-*quinquiesdecies* ("***Reati tributari***").

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (e in precedenza dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74[6]) espressamente richiamate all'interno dell'art. 25-*quinquiesdecies*.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 74 D.LGS. 173/2024 GIÀ ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

È prevista una pena più mite se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

[6] Si precisa che il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, recante il "*Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali*" raccoglie le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In particolare, nella seconda parte del Testo Unico, è stato recepito (a far data dal 1° gennaio 2027) il testo del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dedicato ai reati tributari.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 75 D.LGS. 173/2024 GIÀ ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: *a)* l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila; *b)* l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 76 D.LGS. 173/2024 GIÀ ART. 4 D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b)

l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Il presente reato è rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 77 D.LGS. 173/2024 GIÀ ART. 5 D.LGS. 74/2000)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presenta, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 79 D.LGS. 173/2024 GIÀ ART. 8 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena più mite se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 81 D.LGS. 173/2024 GIÀ ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 84 D.LGS. 173/2024 GIÀ ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, ovvero addirittura fittizi, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 85 D.LGS. 173/2024 GIÀ ART. 11 D.LGS. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

****

Si precisa che le richiamate fattispecie di dichiarazione infedele; omessa dichiarazione e indebita compensazione – che sono state introdotte all'interno dell'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 – acquisiscono rilevanza, ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, laddove siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

CAPITOLO L.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili, nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato sono le seguenti:

1) predisposizione delle scritture contabili, delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali;
2) conservazione delle scritture contabili e fiscali;
3) gestione degli *asset* nell'ambito delle scritture contabili;
4) gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale;
5) contabilità e fatturazione infragruppo.

CAPITOLO L.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e dei princìpi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare le fattispecie di reato tributario sopra richiamate.

Oltre al rispetto – in quanto applicabili – dei princìpi previsti alle Parti Speciali B (relativa ai reati societari) e C (con particolare riferimento al reato di autoriciclaggio), i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti princìpi di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
2. agevolare il monitoraggio del rispetto dei princìpi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
3. attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
4. garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello.

CAPITOLO L.4

Princìpi procedurali specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei princìpi generali anzidetti, devono essere rispettati i princìpi comportamentali qui di seguito descritti.

1) ***Predisposizione delle scritture contabili e delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali***

Le attività di contabilità e di fatturazione, sia attive sia passive, sono improntate al rispetto del principio di segregazione dei ruoli.

In particolare, la Società, tramite più soggetti, garantisce – tra gli altri – i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):

a) controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;

b) controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presìdi formalizzati volti a far sì che:

a) non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;

b) non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento.

2) ***Conservazione delle scritture contabili e fiscali***

In un'ottica di massima trasparenza, la Società cura che le scritture contabili e fiscali nonché tutti i documenti alla base e a supporto delle stesse:

a) siano conservati per un congruo lasso di tempo, eventualmente anche su supporti informatici ovvero in *cloud*, a patto che sia garantita l'affidabilità del sistema di conservazione nonché l'immodificabilità della documentazione;

b) siano conservati in maniera tale da renderli prontamente disponibili in caso di verifica.

3) Gestione degli asset nell'ambito delle scritture contabili

Nell'effettuazione di eventuali operazioni su *asset* – siano essi *asset* fisici (quali un immobile) ovvero partecipazioni societarie –, la Società si impegna a garantire:

a) l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda la movimentazione di flussi di denaro che gli stessi comportano;

b) il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;

c) che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

4) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale

La Società si impegna a garantire la massima collaborazione e trasparenza nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione fiscale.

In particolare, la Società si impegna a garantire che:

a) siano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste;

b) qualsivoglia comunicazione di informazioni/dati/notizie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sia effettuata in maniera corretta ed esaustiva.

5) Contabilità e fatturazione infragruppo.

La Società si impegna a garantire le massime oggettività e trasparenza nell'ambito dei rapporti infragruppo.

In particolare, la Società si impegna a garantire:

a) che nei contratti infragruppo siano inserite previsioni quali i cosiddetti *Service Level Agreement* o, comunque, che vi sia predeterminazione dei corrispettivi dovuti ovvero che siano indicati chiaramente i criteri che concorrono a determinare gli stessi;

b) che, anche per quanto riguarda la fatturazione infragruppo, vengano sempre effettuati controlli circa la corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi soggetti del rapporto in essi descritto.

CAPITOLO L.5

I Controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e princìpi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei princìpi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni dei princìpi contenuti nella presente Parte Speciale ovvero delle procedure e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere a soggetti all'uopo delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento delle opportune attività di controllo.

CAPITOLO L.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – M –

Reati in materia di beni culturali e paesaggistici

CAPITOLO M.1

Reati in materia di beni culturali e paesaggistici

La Legge 9 marzo 2022, n. 22, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*", ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 gli articoli 25-*septiesdecies* ("*Delitti contro il patrimonio culturale*") e 25-*duodevicies* ("*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*").

Le fattispecie previste dai suddetti articoli puniscono una pluralità di condotte perpetrate a danno di beni culturali o paesaggistici, tutelati dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (il "**Codice dei beni culturali e del paesaggio**").

Nel concetto di "beni culturali" rientrano i beni culturali mobili e immobili, ovverosia, cose di interesse artistico, quali opere d'arte, di interesse storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose di interesse culturale oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nel concetto di "beni paesaggistici" rientrano gli immobili e le aree che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e in particolare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge ed infine gli immobili e le aree comunque sottoposte alla tutela dei piani paesaggistici.

In generale, qualsiasi intervento su beni culturali o paesaggistici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (ad esempio, la richiesta di specifiche autorizzazioni alle Autorità competenti).

Vengono di seguito descritte le fattispecie espressamente richiamate all'interno dell'art. 25-*septiesdecies* e dell'art. 25-*duodevicies* del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.)

Il reato punisce la condotta di chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si

impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER C.P.).

La norma in oggetto punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.)

Il reato in oggetto è integrato dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES C.P.)

Il reato in oggetto punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.)

La norma punisce chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.)

La norma in esame punisce: (i) chiunque senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; (ii) chiunque essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; (iii) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES C.P.)

La norma in esame punisce chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater* 518-*quinquies* 518-*sexies* e 518-*septies* importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.)

Il reato in oggetto è integrato dalla condotta di chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.)

La norma in esame punisce chiunque:

1) distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
2) fuori dei casi di cui al punto 1), deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES C.P.)

La norma in esame punisce chiunque:

1) al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3) conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4) mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

CAPITOLO M.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili, nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato sono le seguenti:

1) Esecuzione di lavori e di interventi manutentivi (anche da parte di appaltatori e subappaltatori) nelle zone soggette a tutela paesaggistica;
2) Gestione dei beni di interesse culturale.

CAPITOLO M.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati in materia di beni culturali e paesaggistici.

La Società richiede a tutti i Destinatari il più scrupoloso rispetto del Codice di Condotta e delle procedure adottate dalla stessa, nonché dei seguenti principi generali di comportamento e di controllo:

- rispettare la normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali (anche stranieri) di volta in volta applicabili;
- formalizzare per iscritto gli accordi con i terzi (ad esempio, per collaborazioni), i Consulenti, i Fornitori per le attività che prevedono la presenza di beni culturali;
- informare l'OdV di avvenimenti rilevanti in relazione al rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili.

Trovano, altresì, applicazione i principi comportamentali e procedurali contenuti nella Parte Speciale "A" del presente Modello per i rapporti con la P.A. e nella Parte Speciale "G" per i controlli in ambito ambientale che possono costituire un presidio anche per i reati previsti dalla presente Parte Speciale.

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello.

CAPITOLO M.4

Princìpi procedurali specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei princìpi generali anzidetti, devono essere rispettati i princìpi comportamentali qui di seguito descritti.

1) *Esecuzione di lavori e di interventi manutentivi (anche da parte di appaltatori e subappaltatori) nelle zone soggette a tutela paesaggistica*

   a) La Società, tramite le funzioni coinvolte nell'attività in oggetto, è tenuta a:

      - rispettare le prescrizioni impartite dagli enti pubblici competenti (tra cui il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura, la Regione, la Soprintendenza, ecc.) anche stranieri, in riferimento alle modalità di esecuzione dei lavori/opere da realizzare;
      - garantire la massima collaborazione e trasparenza in caso di sopralluoghi da parte degli enti pubblici competenti anche stranieri (facendo richiamo, laddove applicabili, ai principi di comportamento previsti dalla Parte Speciale A del Modello in relazione alle ispezioni da parte della P.A.);
      - considerare nel *budget* di spesa dei lavori gli eventuali interventi necessari a garantire l'assenza di impatti nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica;
      - curare che le eventuali opere di scavo in tratti a rischio – laddove presenti e come tali identificati nelle autorizzazioni della Società – siano eseguite con l'opportuno coinvolgimento di un professionista esperto in tale ambito (ad esempio, un operatore archeologico qualificato);
      - qualora nella preparazione, esecuzione e manutenzione di un'area di intervento si evidenziassero possibili impatti alle aree identificate come beni paesaggistici, procedere all'effettuazione delle necessarie segnalazioni/comunicazioni agli enti competenti;

- in caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori, procedere all'immediata sospensione degli stessi, la tempestiva comunicazione del rinvenimento all'ente competente (come indicato nelle autorizzazioni concesse alla Società) e il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dallo stesso;
- informare gli eventuali appaltatori e subappaltatori della presenza di aree sottoposte a tutela paesaggistica, sensibilizzare gli stessi sui relativi rischi e prevedere l'obbligo di informare tempestivamente la Società in caso di eventuali eventi di rilievo che abbiano (o possano avere) impatti in dette aree;
- prevedere nei contratti che regolano i rapporti con appaltatori e subappaltatori – oltre alle clausole che richiamano il rispetto del Modello – specifiche clausole che richiamino il rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, dai Regolamenti applicabili e dai provvedimenti autorizzativi (anche in caso di incidenti da cui derivi il deterioramento, danneggiamento, distruzione di aree sottoposte a tutela paesaggistica).

2) *Gestione dei beni di interesse culturale*

a) In relazione a eventuali beni di interesse culturale (ad esempio, quadri sculture, manoscritti, ecc.) da esporre o conservare presso i locali della Società, si garantisce che:

- i beni in oggetto siano acquistati, o comunque ricevuti, solo tramite canali ufficiali e comunque leciti;
- i beni siano accompagnati da idonea e regolare documentazione (ad esempio, certificati, inventari, ecc.);
- i beni non vengano fatti circolare in maniera irregolare;
- i beni siano protetti e conservati in maniera adeguata.

b) La Società garantisce che eventuali collaborazioni con gallerie, artisti e case d'asta siano formalizzate all'interno di appositi contratti.

CAPITOLO M.5

I Controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

1) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative del Codice dei beni culturali e sui reati previsti dalla presente Parte Speciale;
2) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

È attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO M.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.

PARTE SPECIALE – N –

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

CAPITOLO N.1

Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

In data 24 gennaio 2026 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, con il quale il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione.

In particolare, il D.lgs. 211/2025 ha introdotto, nel nuovo Capo I-*bis* del codice penale rubricato "*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione Europea*", nuove fattispecie di reato dirette a punire la violazione delle misure restrittive imposte dall'Unione europea e, segnatamente:

- **Violazione delle misure restrittive dell'UE** (art. 275-*bis* c.p.), che punisce le condotte consistenti, *inter alia*, *(i)* nella messa a disposizione (diretta o indiretta) di fondi o risorse economiche in favore di persone, entità, organismi o gruppi designati, *(ii)* nel mancato congelamento di fondi o risorse economiche appartenenti ai predetti soggetti, *(iii)* nella conclusione a qualsiasi titolo di operazioni economiche, commerciali o finanziare con uno Stato terzo o con i suoi organismi, *(iv)* nell'import, export commercio, vendita, acquisto o trasferimento di beni e servizi nonché *(v)* nel prestare servizi di qualsiasi natura ivi compresi i servizi finanziari. La norma colpisce altresì le condotte elusive realizzate mediante l'uso di documentazione falsa finalizzata a occultare la titolarità effettiva;
- **Violazione di obblighi informativi connessi a tali misure** (art. 275-*ter* c.p.), che sanziona l'omessa segnalazione alle autorità competenti dei fondi o delle risorse economiche posseduti, detenuti o controllati nel territorio dello Stato ovvero l'omessa comunicazione delle informazioni relative ai predetti fondi o risorse economiche appartenenti a soggetti designati, di cui si è a conoscenza per ragioni d'ufficio o professionali;

- **Violazione delle condizioni di autorizzazioni allo svolgimento di attività** (art. 275-*quater* c.p.), che punisce lo svolgimento di attività in violazione delle prescrizioni specifiche contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- **Violazione colposa delle misure restrittive** (art. 275-*quinquies* c.p.), che punisce le condotte di importazione, vendita o trasferimento, con colpa grave, di materiale militare o prodotti a duplice uso.

Per tutte le fattispecie sopra indicate, ad eccezione dell'art. 275-*quinquies* c.p., la responsabilità penale sorge esclusivamente qualora il valore dei beni, servizi o fondi coinvolti sia superiore a **10.000 euro**. Al di sotto di tale soglia, la condotta rileva come mero illecito amministrativo.

Il D.lgs. 211/2025 ha altresì introdotto in relazione alle suddette fattispecie:

- un sistema di **circostanze aggravanti** (art. 275-*sexies* c.p.), che comportano l'aumento delle pene se, ad esempio, il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, e di **circostanze attenuanti** (art. 275-*septies* c.p.) per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche;
- la **confisca obbligatoria**, anche per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto (art. 275-*octies* c.p.);
- la **pubblicazione della sentenza di condanna** (art. 275-*novies* c.p.);
- la previsione della **giurisdizione italiana** per le suddette fattispecie di reato anche quando sono commesse da un cittadino in territorio estero.

Sotto il profilo della responsabilità da reato degli enti, il D.lgs. 211/2025 ha introdotto nel sistema 231 **il nuovo articolo 25-*octies*.2 del Decreto,** nell'ambito del quale sono confluite, quali reati presupposto della responsabilità degli enti, le fattispecie di reato di nuovo conio sopra descritte.

In tal caso, le sanzioni pecuniarie sono individuate in materia proporzionale al **fatturato dell'ente** ovvero, se quest'ultimo non è accertabile, in base ad un **importo monetario variabile.**

Da ultimo, il D.lgs. 211/2025, a testimonianza dell'integrazione crescente tra politiche migratorie e politiche di sicurezza internazionale, interviene anche sul **Testo Unico Immigrazione** (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) introducendo il **nuovo comma 1-*bis*** dell'articolo 12, che prevede un aumento di pena quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina siano commessi in violazione di misure restrittive dell'Unione Europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.

CAPITOLO N.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili, nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato sono le seguenti:

1) Gestione delle verifiche su fornitori e altre terze parti;
2) Gestione delle verifiche sugli ospiti dell'Hotel;
3) Tesoreria.

CAPITOLO N.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea.

La Società richiede a tutti i Destinatari il più scrupoloso rispetto del Codice di Condotta e delle procedure adottate dalla stessa, nonché dei seguenti principi generali di comportamento e di controllo:

- rispettare la normativa applicabile in materia di misure restrittive dell'Unione europea e di sanzioni internazionali, tenendo conto di eventuali restrizioni, sanzioni disposte nei confronti di persone, entità e Paesi terzi;
- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte tali da integrare considerati individualmente o collettivamente, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato previste dall'art.25-*octies*.2 del Decreto;
- informare l'OdV di qualsivoglia potenziale violazione della normativa in materia di sanzioni internazionali e misure restrittive dell'Unione europea, al fine di poter adempiere agli obblighi comunicativi imposti dalla predetta normativa e dal D.lgs. 211/2025.

In relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di persone fisiche designate in violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 12, comma 1 *bis*, D.lgs. 268/1998), si rimanda ai principi comportamentali e procedurali contenuti nelle Parti Speciali "F" (reati di criminalità organizzata) e "D" (reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei codici di comportamento, *policy* e procedure aziendali della Società e del Gruppo.

Tali *policy* e procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello.

CAPITOLO N.4

Princìpi procedurali specifici di comportamento

Ai fini dell'attuazione dei princìpi generali anzidetti, devono essere rispettati i princìpi comportamentali qui di seguito descritti.

1) *Gestione delle verifiche su fornitori e altre terze parti*

La Società, tramite le funzioni coinvolte nell'attività in oggetto, è tenuta a:

- rifiutare qualsivoglia transazione commerciale con soggetti sanzionati ovvero residenti in Paesi sanzionati, in particolare dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti;
- rispettare il processo di selezione, qualificazione e accreditamento di fornitori e altre terze parti (*Vendor Onboarding)* finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie per lo *screening* e la qualifica di fornitori e altre terze parti, che prevede, *inter alia*, verifiche di *compliance* in materia di sanzioni;
- effettuare il monitoraggio periodico di fornitori e altre terze parti al fine di verificarne l'assenza di sanzioni anche nel corso dell'esecuzione del rapporto;
- prevedere nei contratti che regolano i rapporti con fornitori e altri terzi – oltre alle clausole che richiamano il rispetto del Modello – specifiche clausole che richiamino il rispetto della normativa dettata in materia di misure restrittive dell'Unione europea e sanzioni internazionali;
- rispettare le modalità di conservazione della documentazione inerente alle verifiche di cui sopra.

2) *Gestione delle verifiche sugli ospiti dell'Hotel*

La Società, tramite le funzioni coinvolte nell'attività in oggetto, è tenuta a:

- effettuare controlli degli ospiti dell'Hotel per verificare l'assenza di sanzioni internazionali e misure restrittive;

- rifiutare prenotazioni effettuate da o per conto di soggetti sanzionati o residenti in Paesi sanzionati, in conformità ai termini e alle condizioni contrattuali applicabili;
- prevedere a livello di termini e condizioni contrattuali il divieto di accettare prenotazioni da o per conto di persone soggette a sanzioni;
- prevedere nei rapporti contrattuali con agenzie di viaggio e tour operator l'obbligo di verificare che i rispettivi clienti non siano soggetti sanzionati;
- non accettare o richiedere pagamenti o depositi nelle more delle verifiche *compliance* in materia in materia di sanzioni internazionali;
- rispettare le modalità di conservazione della documentazione inerente alle verifiche sugli ospiti dell'Hotel.

3) Tesoreria

La Società, tramite le funzioni coinvolte nell'attività in oggetto, è tenuta a:

- rispettare il processo di verifica delle transazioni commerciali, al fine di prevenire la ricezione e/o lo scambio di fondi e/o altre risorse da parte di soggetti sanzionati ovvero residenti in Paesi sanzionati;
- prevedere a livello di termini e condizioni contrattuali la facoltà per la Società di bloccare eventuali fondi ricevuti da soggetti sanzionati e/o residente in Paesi sanzionati ed annullare la relativa transazione;
- congelare le eventuali somme di denaro acquisite da parte di soggetti sanzionati;
- richiedere in sede di selezione delle terze parti specifica documentazione bancaria relativa alla titolarità dei conti correnti e/o altri conti bancari;

- rispettare le modalità di conservazione della documentazione inerente alle verifiche sulle transazioni commerciali.

CAPITOLO N.5

I Controlli dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

1) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati quivi previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV – avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative della normativa in materia di sanzioni internazionali e di misure restrittive dell'Unione europea e sui reati previsti dalla presente Parte Speciale;
2) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. In relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale, l'OdV deve essere tempestivamente informato sulle possibili violazioni della normativa in materia di sanzioni internazionali, al fine di valutarne la rilevanza ai sensi del Decreto e presidiare eventualmente l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di cui al D.lgs. 211/2025.

È attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO N.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Per i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, si rimanda alle apposite Schede Flussi Informativi, che costituiscono parte integrante del Modello 231.